

I TASCABILI DEL  
CENTRO DIRITTI UMANI

NUMERO 3

---

# La difesa civica in Italia: le leggi regionali

---



Copyright 2004

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi  
sui diritti della persona e dei popoli  
dell'Università di Padova

Università di Padova  
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi  
sui diritti della persona e dei popoli  
Via Anghinoni, 3 – 35121 Padova  
[www.centrodirittiumani.it](http://www.centrodirittiumani.it)  
[cesdup@centrodirittiumani.unipd.it](mailto:cesdup@centrodirittiumani.unipd.it)





## INDICE

Prefazione.....	7
Veneto	
Legge Regionale 6-6-1988, n. 28.....	11
Abruzzo	
Legge Regionale 20-10-1995, n. 126.....	20
Basilicata	
Legge Regionale 14-6-1986, n. 11.....	34
Calabria	
Legge Regionale 16-1-1985, n. 4.....	40
Campania	
Legge Regionale 11-8-1978, n. 23.....	47
Emilia-Romagna	
Legge Regionale 16-12-2003, n. 25.....	53
Friuli-Venezia Giulia	
Legge Regionale 23-4-1981, n. 20.....	68
Lazio	
Legge Regionale 28-2-1980, n. 17.....	75
Liguria	
Legge Regionale 5-8-1986, n. 17.....	86
Lombardia	
Legge Regionale 18-1-1980, n. 7.....	97
Marche	
Legge Regionale 14-10-1981, n. 29.....	104
Molise	
Legge Regionale 14-4-2000, n. 26.....	109
Piemonte	
Legge Regionale 9-12-1981, n. 50.....	119

Puglia	
Legge Regionale 9-7-1981, n. 38.....	129
Sardegna	
Legge Regionale 17-1-1989, n. 4.....	133
Toscana	
Legge Regionale 12-1-1994, n. 4.....	145
Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano	
Legge Provinciale 10-7-1996, n. 14 .....	155
Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento	
Legge Provinciale 20-12-1982, n. 28 .....	164
Umbria	
Legge Regionale 30-11-1995, n. 45.....	173
Valle d'Aosta	
Legge Regionale 28-8-2001, n. 17.....	180
Uffici dei Difensori civici regionali .....	194

## **PREFAZIONE**

Le più importanti Istituzioni internazionali multilaterali, a cominciare dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, considerano l'Ufficio del Difensore Civico essenziale per la buona amministrazione, quindi per qualsiasi sistema di buon governo (*good governance*). La "Magna Charta" in materia è la Risoluzione 43/134 (1993) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale recepisce i cosiddetti Principi di Parigi del 1991 sulle "Istituzioni nazionali per i diritti umani": Difensore civico e Commissione nazionale.

Il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova da anni opera nell'intento di contribuire a radicare il discorso sulla difesa civica nel terreno che gli è *natutaliter* proprio: quello dei principi relativi al rispetto della dignità umana, dei diritti inviolabili e inalienabili che le ineriscono, dei diritti di cittadinanza attiva, della democrazia partecipativa. E' appena il caso di far notare che il discorso "diritti umani" è molto più impegnativo di quello che si limita a chiamare in causa soltanto i pur importanti "interessi legittimi", "diritti soggettivi" e "interessi diffusi".

Tra i Convegni nazionali e internazionali organizzati dal Centro interdipartimentale si ricordano quelli del giugno 1989 su "L'esperienza del Difensore civico nelle Regioni italiane", del giugno 1990 su "Il Difensore civico e la tutela dei diritti degli immigrati" (in questa occasione i Difensori partecipanti furono unanimi nell'asserire che la loro 'giurisdizione' riguarda le 'persone', non soltanto i 'cittadini' nazionali), del giugno 1992 su "Le istituzioni locali e nazionali per i diritti umani", del febbraio 1994 su "Il Difensore civico e la tutela dei diritti umani", del marzo 1996 su "La Difesa civica nell'Europa delle Regioni. Diritti e cittadinanza: tutela e promozione", dell'aprile 1997 su "Costituzione, diritti umani, garanzie: forme non giurisdizionali di tutela e promozione", del giugno 2002 su "Il Difensore civico nel sistema delle istituzioni nazionali per i diritti umani" (in collaborazione con il Comitato consultivo dei diritti umani della SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale).

Parte dei contributi che hanno significativamente arricchito questo percorso è pubblicata in due volumi della Collana 'Studi e ricerche sui diritti umani' del Centro interdipartimentale (CEDAM, Padova): N.Olivetti Rason, L.Strumendo (a cura), *Il Difensore civico. Tutela e promozione dei diritti umani e di cittadinanza* (1997); L.Strumendo (a cura), *Costituzione, diritti umani, garanzie: forme non giurisdizionali di tutela e promozione* (1998).

Nel portare avanti queste attività il Centro ha sempre potuto contare sul contributo della Regione del Veneto e sulla personale collaborazione dei Difensori civici della medesima, il Prof. Lucio Strumento (oggi Tutore pubblico dei minori) e l'Avv. Vittorio Bottoli. Ad ambedue va tributato grato riconoscimento per avere dato impulso organico allo sviluppo della difesa civica in sede sia regionale sia nazionale.

Ocorre altresì ricordare che la materia del Difensore civico è oggetto di specifico insegnamento, a partire dall'anno accademico 1988-1989, nell'ambito della Scuola di specializzazione triennale in "Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani" e, dall'anno accademico 2003-2004, nel Corso di laurea specialistica in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace".

In questo contesto di riflessione scientifica e educativa, è acquisita la tesi secondo cui il Difensore civico è "magistrato naturale dei diritti umani" ed è oggi chiamato a esercitare delicate funzioni, in particolare a contribuire a sviluppare la *good governance* nell'era della globalizzazione e della conseguente messa in crisi, oltre che delle ordinarie capacità di governo dello stato e delle altre pubbliche istituzioni ai vari livelli, della stessa "forma" della statualità. Il Difensore civico, istituzionalmente deputato ad aiutare a risolvere i problemi che insorgono nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, è oggi sollecitato a operare quale "esperto in trasparenza" e quale facilitatore di "canali d'accesso". In queste sue funzioni di ponte e di facilitatore, il Difensore civico contribuisce a migliorare ed ampliare il terreno per l'esercizio della democrazia partecipativa - una dimensione della democrazia, questa, destinata a diventare sempre più importante -, nonchè la realizzazione delle "buone pratiche" (*good practices*), secondo i parametri definiti e costantemente aggiornati sia

dalla Commissione Europea sia dal Médiateur Europeo.

In ragione delle legittimazioni che discendono da disposizioni di diritto internazionale e delle collegate connessioni operative in sede europea, internazionale e transnazionale (si ricorda che il Médiateur dell'Unione Europea ha stabilito una rete di contatti permanenti con i livelli nazionali e sub-nazionali), il ruolo del Difensore civico è destinato a diventare sempre più rilevante nei processi di internazionalizzazione ed europeizzazione che pervadono le strutture di governo a tutti i livelli. Questo aspetto è tanto più significativo in Italia se si considera che non esiste (ancora) il Difensore civico nazionale (e neppure il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia): questa anomala carenza è in qualche misura colmata da una più diretta relazione tra i Difensori civici regionali (e comunali e provinciali) e il Médiateur Europeo. L'anomalia potrebbe anche essere considerata come una *felix culpa*, soprattutto se si prende in considerazione il principio di sussidiarietà: nel nostro paese la difesa civica istituzionale è iniziata dal basso, ai livelli che sono più vicini ai cittadini. L'Ufficio nazionale, una volta istituito, non potrà non tenere conto di questo radicamento, soprattutto del fatto che le formazioni di società civile, e tra queste le strutture universitarie, stanno entrando in consonanza educativa con gli Uffici regionali, comunali e provinciali della difesa civica.

Il presente Quaderno del Centro interdipartimentale raccoglie i testi delle Leggi regionali che dispongono per l'istituzione del Difensore civico.

L'auspicio dello scrivente è che siano direttamente gli Statuti delle Regioni ad assolvere a questa importante funzione. Quanto prima accennato sul radicamento della difesa civica nell'*humus* dei diritti umani, un terreno sostanzialmente costituzionale, dovrebbe portare a compiere questo passo.

Antonio Papisca  
Cattedra Unesco  
Diritti umani, democrazia e pace



# VENETO

Legge Regionale 6-6-1988, n. 28

## **Istituzione del difensore civico**

Publicata nel B.U. 10 giugno 1988, n. 35

### **Epigrafe**

- Art. 1** - *Istituzione e funzioni.*
- Art. 2** - *Sede.*
- Art. 3** - *Requisiti.*
- Art. 4** - *Elezione e durata in carica.*
- Art. 5** - *Incompatibilità.*
- Art. 6** - *Revoca.*
- Art. 7** - *Modalità di intervento.*
- Art. 8** - *Procedimento.*
- Art. 9** - *Poteri istruttori.*
- Art. 10** - *Tutela degli interessi diffusi.*
- Art. 11** - *Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi.*
- Art. 12** - *Rapporti con il Consiglio regionale.*
- Art. 13** - *Relazione annuale e informazione.*
- Art. 14** - *Organizzazione e personale.*
- Art. 15** - *Trattamento economico.*
- Art. 16** - *Norma finanziaria.*

## **L.R. 6 giugno 1988, n. 28** <sup>(1)</sup>

Istituzione del difensore civico <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1988, n. 35.

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8, terzo comma e dall'art. 10, quinto comma, L.R. 22 luglio 1997, n. 27.

### **TITOLO I**

#### **Istituzione.**

##### **Art. 1**

*Istituzione e funzioni.*

1. È istituito nella Regione Veneto il difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico interviene, a norma della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

##### **Art. 2**

*Sede.*

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

##### **Art. 3**

*Requisiti.*

1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.

## **Art. 4**

*Elezione e durata in carica.*

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Il difensore civico è rieleggibile per una sola volta nella carica.
6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo difensore civico.
7. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

## **Art. 5**

*Incompatibilità.*

1. Non possono ricoprire l'Ufficio:
  - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
  - b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
  - c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
  - d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

- e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
  - f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;
  - g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
  - h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).
2. L'Ufficio del difensore civico è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
  3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 52, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

## **Art. 6**

### *Revoca.*

1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal Consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.
2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

## **TITOLO II**

### **Funzionamento.**

#### **Art. 7**

*Modalità di intervento.*

1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio-sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.
4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorché non relative a funzioni da esse svolte per delega o sub delega della Regione.
5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

#### **Art. 8**

*Procedimento.*

1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.
3. In caso di inerzia dell'ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.
5. Il responsabile dell'ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.
6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.

## **Art. 9**

### *Poteri istruttori.*

1. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:
  - a) chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;
  - b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

## **Art. 10**

*Tutela degli interessi diffusi.*

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.
2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

## **Art. 11**

*Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi.*

1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

## **Art. 12**

*Rapporti con il Consiglio regionale.*

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

## **Art. 13**

*Relazione annuale e informazione.*

1. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all'esame del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darle adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

## **TITOLO III**

### **Norme organizzative.**

#### **Art. 14**

*Organizzazione e personale.*

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all'art. 2.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il difensore civico, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l'attività svolta.
4. Il difensore civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d'Appello del Veneto.

#### **Art. 15**

*Trattamento economico.*

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento

di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 per i membri della Giunta regionale e secondo le modalità per gli stessi previste <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L.R. 31 ottobre 1996, n. 33 poi dall'art. 60, primo comma, L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

## **Art. 16**

### *Norma finanziaria.*

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento dalla partita n. 9 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 3460 denominato "Spese connesse all'istituzione del difensore civico regionale" con lo stanziamento di lire 500 milioni.
3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

# ABRUZZO

Legge Regionale 20-10-1995, n. 126

## **Istituzione del Difensore civico**

Publicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 26

### **Epigrafe**

**Art. 1** - *Istituzione e finalità.*

**Art. 2** - *Funzioni.*

**Art. 3** - *Attivazione dell'intervento.*

**Art. 4** - *Poteri istruttori.*

**Art. 5** - *Modalità dell'azione.*

**Art. 6** - *Relazione annuale.*

**Art. 7** - *Rapporti con i Comuni e le Province.*

**Art. 8** - *Sede e organizzazione.*

**Art. 9** - *Requisiti e cause ostative.*

**Art. 10** - *Nomine e durata in carica.*

**Art. 11** - *Trattamento economico.*

**Art. 12** - *Norma finanziaria.*

## **L.R. 20 ottobre 1995, n. 126** <sup>(1)</sup>

Istituzione del Difensore civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 26.

### **Art. 1**

*Istituzione e finalità.*

1. È istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

### **Art. 2**

*Funzioni.*

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
  - a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale<sup>(2)</sup>;
  - b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
  - c) degli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
  - d) degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.
2. Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:
  - a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1<sup>(3)</sup>;

- b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

---

<sup>(2)</sup> Le parole "dell'attività amministrativa.....dell'Amministrazione regionale" sono state introdotte dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione delle precedenti "dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti di Uffici e Servizi:

a) dell'Amministrazione regionale".

<sup>(3)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. La precedente lettera così recitava:

"a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 del presente articolo, informandone il Presidente della Giunta regionale".

### **Art. 3**

#### *Attivazione dell'intervento.*

1. Il Difensore civico interviene:
  - a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;
  - b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.
2. Il reclamo di cui alla precedente lett. a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.
3. Non possono ricorrere al Difensore civico:
  - a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 per questioni concernenti il rapporto di lavoro;
  - b) i consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

## **Art. 4**

### *Poteri istruttori.*

1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore civico può:
  - a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio.
  - b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;
  - c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;
  - d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.
2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.
3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli organi rappresentativi degli enti interessati.

## **Art. 5**

### *Modalità dell'azione.*

1. In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a), il Difensore civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:
  - a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;
  - b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un

esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.

2. Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico procede all'esame di cui alla precedente lett. b), successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 (4) e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.
4. In ogni caso il Difensore civico può:
  - a) segnalare all'assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - b) sollecitare i funzionari responsabili e l'assessore competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;
  - c) chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare.

Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro 15 gg. al Difensore civico.

5. L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.
6. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti:
  - che possono costituire reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria;
  - che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei Conti<sup>(5)</sup>.
7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione<sup>(6)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

<sup>(5)</sup> I commi sesto e settimo sono stati introdotti dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione del precedente comma sesto che così recitava:

"6 Il Difensore civico ha l'obbligo di denuncia:

- a) all'Autorità giudiziaria, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un reato;
- b) alla Procura regionale della Corte dei Conti, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un danno erariale. Dell'avvenuta presentazione della denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale".

<sup>(6)</sup> I commi sesto e settimo sono stati introdotti dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione del precedente comma sesto che così recitava:

"6. Il Difensore civico ha l'obbligo di denuncia:

- a) all'Autorità giudiziaria, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un reato;
- b) alla Procura regionale della Corte dei Conti, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un danno erariale. Dell'avvenuta presentazione della denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale".

## **Art. 6**

### *Relazione annuale.*

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'e-

servizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli enti locali e strumentali.

2. Detta relazione, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 gg. all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore civico.
3. La relazione del Difensore civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Difensore civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.
5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni:
  - a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;
  - b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.
6. L'ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore civico i mezzi e gli strumenti per consentire un'adeguata informazione all'esterno della sua attività.

## **Art. 7**

### *Rapporti con i Comuni e le Province.*

1. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.
2. Il Consiglio regionale, su proposta del Difensore civico, può stipulare con Comuni e Province in cui operi un Difensore civico

co locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale <sup>(7)</sup>.

3. Nei Comuni e nelle Province sprovvisti di Difensore civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al Difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale <sup>(8)</sup>.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del Difensore civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998.

<sup>(8)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998.

<sup>(9)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998.

## **Art. 8**

### *Sede e organizzazione.*

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.
2. Le strutture periferiche del Difensore civico sono ubicate:
  - a Pescara nella sede dell'Unità operativa di collegamento del Consiglio regionale;
  - a Chieti e Teramo nelle sedi dei Centri di Servizi culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.
3. All'Assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il Difensore civico:
  - il Dirigente del Servizio amministrazione del Consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;

- il Dirigente del Servizio demanio e patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.
4. Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del Difensore civico, l'Ufficio di Presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.
  5. La struttura organizzativa del Difensore civico è composta di un Servizio di segreteria con la seguente dotazione organica:
    - 1 Dirigente amministrativo;
    - 1 Funzionario amministrativo;
    - 2 istruttori direttivi;
    - 2 istruttori amministrativi;
    - 3 videoterminalisti;
    - 1 operatore tecnico.
  6. In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'Ufficio di Presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.
  7. La localizzazione delle Unità operative è disposta dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore civico.
  8. All'Ufficio del Difensore civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.
  9. Il predetto personale dipende funzionalmente dal Difensore civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso Difensore civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.
  10. È, inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

11. L'assegnazione del personale è disposta, sentito il Difensore civico, dall'Ufficio di Presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.
12. Il contingente di personale assegnato al Difensore civico fa parte dell'organico del Consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.
13. Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del Consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al Difensore civico.
14. Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore civico.
15. Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.
16. Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del Difensore civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotoriproduzione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'Ufficio del

Difensore civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 novembre 1977, n. 66 recante: "Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati".

17. Tutti gli adempimenti che nella citata L.R. n. 66 del 1977 sono riservati alla Giunta regionale ed all'Ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'Ufficio di Presidenza ed all'Ufficio ragioneria e contabilità del Consiglio regionale <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. Il precedente articolo così recitava:

"1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di provincia.

2. Gli Uffici del Difensore civico di Pescara, Chieti e Teramo sono ubicati rispettivamente nella sede di collegamento del Consiglio regionale e nelle sedi dei Centri di servizi culturali.

3. Al Difensore civico - che ne diviene il consegnatario - l'Ufficio di Presidenza assegna i mobili, gli arredamenti e le attrezzature necessari per l'espletamento del mandato.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Difensore civico, provvede all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.

5. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni".

## **Art. 9**

### *Requisiti e cause ostative.*

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. Non possono ricoprire l'incarico di Difensore civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni.
2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 1981 <sup>(11)</sup>, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di notificazione del-

l'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.
4. Si estendono al Difensore civico le norme della L.R. 21.7.1983, n. 46 in tema di "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti".

---

<sup>(11)</sup> L. 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", pubblicata nella G.U. 27 aprile 1981, n. 114.

## **Art. 10**

*Nomine e durata in carica.*

*(giurisprudenza)*

1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissate dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.
2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale, nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dal 1° comma del presente articolo, il Consiglio procede con ulteriore votazione e sarà nominato difensore civico il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Il difensore civico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.
6. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(12)</sup> Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. n. 64 del 1996. Si riporta il testo precedente: "1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum. 2. Il Difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta. 3. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri regionali per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni. 4. Almeno 20 gg. prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio. 5. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore".

## **Art. 11**

### *Trattamento economico.*

1. Al Difensore civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione (13).

---

<sup>(12)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. Il precedente articolo così recitava:  
"1. Al Difensore civico spetta il 60% delle indennità di carica e di presenza stabilite per i consiglieri regionali dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di trasporto previsti per i consiglieri regionali".

## **Art. 12**

### *Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti", art. 47 L.R.C. n. 81 del 1977

- in diminuzione lire 300.000.000;

Cap. 011438 (di nuova iscrizione e di istituzione al Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 4) denominato "Spese connesse all'istituzione del Difensore civico regionale"

- in aumento lire 300.000.000.

2. Lo stanziamento della partita n 4, dell'elenco n 3, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, è corrispondentemente ridotto.
3. Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

# BASILICATA

Legge Regionale 14-6-1986, n. 11

**Istituzione dell'ufficio del difensore civico**

Publicata nel B.U. Basilicata 19 giugno 1986, n. 25

## **Epigrafe**

**Art. 1**

**Art. 2**

**Art. 3**

**Art. 4**

**Art. 5**

**Art. 6**

**Art. 7**

**Art. 8**

**Art. 9**

**Art. 10**

## **L.R. 14 giugno 1986, n. 11** <sup>(1)</sup>

Istituzione del Difensore civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 giugno 1986, n. 25.

### **Art. 1**

È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore civico. Le modalità di nomina e di revoca del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

### **Art. 2**

Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Il Difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

Segnala, altresì, ai competenti organi disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 3**

Il Difensore civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni for-

multate dai soggetti di cui al comma precedente.

Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio regionale.

#### **Art. 4**

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

### **Art. 5**

Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

### **Art. 6**

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

### **Art. 7**

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:

- professori ordinari di Università in materia giuridica;
- magistrati in quiescenza;
- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;
- dirigenti nella Pubblica amministrazione;
- parlamentari;
- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:

- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali;

- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore civico automaticamente <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 2 marzo 1988, n. 6.

## **Art. 8**

Il Difensore civico dura in carica cinque anni <sup>(3)</sup>.

Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla *L.R. 25 marzo 1983, n. 11*.

È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in cari-

ca del successore. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

---

<sup>[3]</sup> Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 2 marzo 1988, n. 6.

## **Art. 9**

Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere regionale (4).

---

<sup>[4]</sup> Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 12 settembre 2000, n. 59. Il testo originario era così formulato: "Art. 9. Al Difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% di quella netta percepita dal Consigliere regionale."

## **Art. 10**

Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale. Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare. Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

# CALABRIA

Legge Regionale 16-1-1985, n. 4

## **Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria**

Publicata nel B.U. 21 gennaio 1985, n. 5

### **Epigrafe**

**Art. 1** - *Istituzione.*

**Art. 2** - *Compiti.*

**Art. 3** - *Procedimento e norme particolari.*

**Art. 4** - *Relazioni.*

**Art. 5** - *Elezione.*

**Art. 6** - *Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.*

**Art. 7** - *Durata in carica - Revoca.*

**Art. 8** - *Diritti dei consiglieri regionali.*

**Art. 9** - *Indennità.*

**Art. 10** - *Sede e dotazione organica.*

**Art. 11** - *Spesa.*

## **L.R. 16 gennaio 1985, n. 4** <sup>(1)</sup>

Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1985, n. 5.

### **Art. 1**

*Istituzione.*

È istituito nella Regione Calabria l'ufficio del difensore civico. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolati dalla presente legge.

### **Art. 2**

*Compiti.*

Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statuari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Qualora il difensore civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

### **Art. 3**

*Procedimento e norme particolari.*

Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statuari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne

abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statuari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.

In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statuari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statuari gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisce reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente articolo 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

#### **Art. 4**

##### *Relazioni.*

Il difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini o enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi statuari della Regione di cui al precedente articolo 3, invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di

urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

Alla relazione annuale e alle determinazioni del Consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Art. 5**

*Elezione.*

Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico - amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio regionale.

L'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

## **Art. 6**

*Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.*

Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese

vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o da incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno dal Consiglio per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

## **Art. 7**

*Durata in carica - Revoca.*

Il difensore civico dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e decade comunque alla scadenza del suo mandato.

Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del successore.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.

## **Art. 8**

*Diritti dei consiglieri regionali.*

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'articolo 8 dello Statuto regionale.

## **Art. 9**

### *Indennità.*

Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Al difensore civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale <sup>[2]</sup>.

---

<sup>[2]</sup> L'indennità è determinata dall'art. 1, L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

## **Art. 10**

### *Sede e dotazione organica.*

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale. Il difensore civico si avvale, per l'espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita dal Consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

All'assegnazione dello stesso personale provvede l'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico.

Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.

## **Art. 11**

*Spesa.*

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1985 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.

# CAMPANIA

Legge Regionale 11-8-1978, n. 23

## **Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania**

Pubblicata nel B.U. 9 settembre 1978, n. 39

### **Epigrafe**

**Art. 1**

**Art. 2**

**Art. 3**

**Art. 4**

**Art. 5**

**Art. 6**

**Art. 7**

**Art. 8**

**Art. 9**

**Art. 10**

**Art. 11**

## **L.R. 11 agosto 1978, n. 23** <sup>(1)</sup>

Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 9 settembre 1978, n. 39.

### **Art. 1**

È istituito il Difensore civico presso la Regione Campania <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 marzo 1985, n. 15.

### **Art. 2**

Spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3 <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 8 marzo 1985, n. 15.

### **Art. 3**

Il Difensore civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto.

Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 8 marzo 1985, n. 15.

### **Art. 4**

Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolano con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisca reato, il Difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Si applicano al Difensore civico le norme di cui all'art. 361 c.p.

### **Art. 5**

Il Difensore civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno. Se, nel corso dei suoi interventi, il Difensore civico viene a cono-

scenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale.

Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 8 marzo 1985, n. 15.

## **Art. 6**

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e nominato con decreto del Presidente della Giunta

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottiene la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, il Consiglio procederà a nuova votazione entro i successivi trenta giorni e per la validità dell'elezione richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 8 marzo 1985, n. 15.

## **Art. 7**

Il Difensore civico dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il Difensore civico, fuori delle ipotesi di decadenza e di revoca, rimane in carica fino alla nomina del successore.

Il quinquennio decorre alla data di immissione in possesso del Difensore civico nell'incarico conferitogli, che dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione; di essa verrà redatto apposito verbale avanti al Presidente del Consiglio regionale che lo sottoscriverà dopo la firma di accettazione dell'interessato e che sarà controfirmato per autentica dal Segretario generale del Consiglio<sup>[7]</sup>.

---

<sup>[7]</sup> Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 8 marzo 1985, n. 15.

## **Art. 8**

Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere regionale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità.

Egli deve essere scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico - amministrativa.

All'ufficio del Difensore civico non possono essere eletti:

- 1) i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali
- 2) i componenti del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

La decadenza del Difensore civico per il sopravvenire di una causa di incompatibilità è dichiarata dal Consiglio regionale.

## **Art. 9**

Al Difensore civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai Consiglieri regionali.

Il Difensore civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale<sup>[8]</sup>.

L'Ufficio di segreteria del Difensore civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni <sup>(9)</sup>.

In caso di trasferta spetta al Difensore civico il trattamento di missione previsto per il consigliere regionale.

---

<sup>(8)</sup> Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 7, L.R. 8 marzo 1985, n. 15. Successivamente, peraltro, l'attuale terzo comma è stato abrogato dall'art. 19, L.R. 25 agosto 1989, n. 15, in conseguenza dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 7 sopracitato.

<sup>(9)</sup> Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 7, L.R. 8 marzo 1985, n. 15. Successivamente, peraltro, l'attuale terzo comma è stato abrogato dall'art. 19, L.R. 25 agosto 1989, n. 15, in conseguenza dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 7 sopracitato.

## **Art. 10**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 40 milioni per il 1985, si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, con la denominazione corrispondente a quella del capitolo 80 del bilancio 1984. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 maggio 1980, n. 281 <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 8 marzo 1985, n. 15.

## **Art. 11**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

# EMILIA ROMAGNA

Legge Regionale 16-12-2003, n. 25

**Norme sul Difensore civico regionale.  
Abrogazione della L.R. 21 Marzo 1995,  
n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico).**

Pubblicata nel B. U. Regione Emilia Romagna  
del 16 dicembre 2003 n. 188

## Epigrafe

- Art. 1** - Ruolo istituzionale del Difensore civico
- Art. 2** - Funzioni del Difensore civico
- Art. 3** - Attivazione dell'intervento
- Art. 4** - Procedimento
- Art. 5** - Procedimento disciplinare
- Art. 6** - Modalità dell'azione
- Art. 7** - Requisiti per l'elezione
- Art. 8** - Elezione
- Art. 9** - Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 10** - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza
- Art. 11** - Relazioni e pubblicità delle attività
- Art. 12** - Convenzioni con gli Enti locali
- Art. 13** - Coordinamento con i Difensori civici comunali  
e provinciali
- Art. 14** - Indennità
- Art. 15** - Programmazione delle attività del Difensore civico
- Art. 16** - Sede, personale e strutture
- Art. 17** - Norma finanziaria
- Art. 18** - Disposizioni transitorie
- Art. 19** - Abrogazione di norme
- Art. 20** - Entrata in vigore

## **L.R. 16-12-2003 n. 25**

Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della L.R. 21 Marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico).

Publicata nel B. U. Regione Emilia Romagna del 16 dicembre 2003 n. 188. Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna è stato istituito dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37 "Istituzione del Difensore civico", abrogata e sostituita dalla L.R. 21-3-1995 n. 15 "Nuova disciplina del Difensore civico."

### **Art. 1**

*Ruolo istituzionale del Difensore civico*

1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.
2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.

### **Art. 2**

*Funzioni del Difensore civico*

1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:
  - a) dell'Amministrazione regionale;
  - b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

- c) delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
  - d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
  - e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.
2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste da leggi statali e regionali.
  3. Spettano, inoltre, al Difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.
  4. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitando la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
  5. Il Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale e le società, associazioni o consorzi cui partecipa la Regione a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

### **Art. 3**

#### *Attivazione dell'intervento*

1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 il Difensore civico interviene:
  - a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorchè siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere;

- b) d'ufficio con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.
2. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate mediante comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi uffici.
  3. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude nè limita la facoltà di reclamo al Difensore civico.
  4. Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.
  5. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.
  6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

#### **Art. 4**

##### *Procedimento*

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, verificando, in particolare, sia i casi di mancata risposta sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
3. In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, può:
  - a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
  - b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

- c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente;
  - d) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.
4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
  5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.
  6. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.
  7. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.
  8. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
  9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.
  10. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare adeguatamente i motivi per i quali le valutazioni del Difensore civico non siano state, in tutto o in parte, recepite.

## **Art. 5**

### *Procedimento disciplinare*

1. Il Difensore civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del

dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.

2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore civico.

## **Art. 6**

### *Modalità dell'azione*

1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati, opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate. Indica, anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.
2. Il Difensore civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico.
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.

## **Art. 7**

### *Requisiti per l'elezione*

1. Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge,

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli articoli 6, 7 e 15, comma 4.

---

Note all'Art.-7

Comma 2

- 1) La L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.
- 2) Il testo dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale è il seguente:  
"Art. 6 - Inizio del procedimento  
1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso è pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni:  
a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;  
b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;  
c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione;  
d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature;  
e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei casi in cui la nomina è di competenza del Consiglio;  
f) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.  
2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radiotelevisive in essa operanti".
- 3) Il testo dell'art. 7 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale è il seguente:  
"Art. 7 - Presentazione delle candidature e deliberazione  
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino può presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti.  
2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, indica le eventuali situazioni di incompatibilità ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine

stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.

3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi 1 e 2.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6".

4) Il testo dell'art. 15, comma 4, della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale è il seguente:

"Art. 15 - Scadenza e ricostituzione degli organi omissis

4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto. omissis".

## **Art. 8**

### *Elezione*

1. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1.
3. Il provvedimento di elezione viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché reso pubblico secondo ulteriori modalità ritenute opportune.

## **Art. 9**

### *Ineleggibilità e incompatibilità*

1. Non sono eleggibili a Difensore civico:
  - a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli

- assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
- b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione di comuni;
  - c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
  - d) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
  - e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 1, lettere a), c) ed e) possono essere eletti solo se siano decorsi tre anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.
  3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

## **Art. 10**

### *Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza*

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Il Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purchè ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
3. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata

mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.
5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

## **Art. 11**

### *Relazioni e pubblicità delle attività*

1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'articolo 2, comma 1, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statuari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della

Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.  
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché rese pubbliche secondo ulteriori eventuali modalità ritenute opportune.

## **Art. 12**

### *Convenzioni con gli Enti locali*

1. La domanda di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.

## **Art. 13**

### *Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali*

1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i Difensori civici provinciali e comunali al fine di:
  - a) coordinare la propria attività con quella dei Difensori civici locali, con la finalità di adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i diversi Difensori civici;
  - b) verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
  - c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.

---

Note all'Art. 13  
Comma 1

- 1) Il testo dell'articolo 11 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali è il seguente:  
"Art. 11 - Difensore civico  
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria

iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.”.

## **Art. 14**

### *Indennità*

1. Al Difensore civico spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

## **Art. 15**

### *Programmazione delle attività del Difensore civico*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Difensore civico.

## **Art. 16**

### *Sede, personale e strutture*

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.
2. Con riferimento alla struttura organizzativa di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso assegnate dalla legge regionale 26 novembre

2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), d'intesa con il Difensore civico. Analoga intesa è richiesta per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 43 del 2001.

---

Note all'Art.16  
Comma 2

- 1) La L.R. 26 novembre 2001, n. 43 concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.
- 2) Il testo dell'art. 44, comma 1, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna è il seguente:  
"Art. 44 - Altri incarichi  
1. I direttori generali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale. omissis".

## **Art. 17**

### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

---

Note all'Art.17  
Comma 1

- 1) Il testo dell'art. 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:  
"Art. 68 - Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale esercita l'autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo Statuto della Regione, secondo le regole stabilite dalla presente legge e dai regolamenti consiliari interni.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio dispone di un proprio bilancio autonomo secondo le norme della presente legge e del regolamento consiliare di contabilità.

3. Le entrate del Consiglio sono costituite da:

a) trasferimenti dal bilancio della Regione;

b) proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente;

c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

4. Devono essere sorrette da leggi regionali le spese riguardanti il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e dei componenti degli Organi e delle strutture regionali che per legge fanno capo al Consiglio; le spese per il personale addetto al Consiglio e agli Organi e strutture che per legge fanno capo al Consiglio stesso. Le altre spese trovano la loro disciplina nei regolamenti interni del Consiglio regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento interno di contabilità e dagli altri regolamenti consiliari interni redige un bilancio autonomo del Consiglio regionale, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea, previo esame da parte della competente Commissione consiliare. Il Consiglio delibera il proprio bilancio almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione.

6. L'ammontare del trasferimento di cui alla lettera a) del comma 3 è indicato dal bilancio di previsione annuale del Consiglio. Ai fini dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l'importo del fabbisogno occorrente.

7. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce spesa obbligatoria per la Regione; è iscritto in un'unica unità previsionale della spesa della Regione. I fondi sono messi globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio.

8. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato per le spese che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale. La Giunta iscrive le eventuali maggiori spese occorrenti nel bilancio della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio regionale. Le variazioni di bilancio del Consiglio che non comportano aumenti del fabbisogno complessivo sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza.

9. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito assume la funzione di Tesoriere del Consiglio regionale.

10. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio consiliare non sono soggetti a controlli esterni.

11. Il rendiconto del Consiglio, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

12. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti consiliari interni disciplinano:

a) le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e degli atti amministrativi e di gestione e in genere le modalità di amministrazione e gestione del bilancio consiliare;

b) le modalità di stipulazione di convenzioni e di contratti;

c) i controlli sugli atti e sulla gestione.

## **Art. 18**

### *Disposizioni transitorie*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico regionale.

## **Art. 19**

### *Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico), nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

---

Note all'Art. 19

- 1) La L.R. 21 marzo 1995, n.15 concerne Nuova disciplina del Difensore civico.

## **Art. 20**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

# FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 23-4-1981, n. 20

## **Istituzione dell'Ufficio del difensore civico**

Publicata nel B.U. 24 aprile 1981, n. 46

### **Epigrafe**

**Art. 1** - *Istituzione.*

**Art. 2** - *Designazione e nomina.*

**Art. 3** - *Requisiti.*

**Art. 4** - *Incompatibilità.*

**Art. 5** - *Durata in carica, decadenza e revoca.*

**Art. 6** - *Indennità di presenza e di trasferta.*

**Art. 7** - *Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.*

**Art. 8** - *Funzioni.*

**Art. 9** - *Poteri.*

**Art. 10** - *Modalità d'intervento.*

**Art. 11** - *Rapporto con gli organi statutari della Regione.*

**Art. 12** - *Diritti dei consiglieri regionali.*

**Art. 13** - *Norma finanziaria.*

## **L.R. 23 aprile 1981, n. 20<sup>(1)</sup>**

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 24 aprile 1981, n. 46.

### **TITOLO I**

#### **Istituzione dell'ufficio del difensore civico**

##### **Art. 1**

*Istituzione.*

È istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'Ufficio del difensore civico.

L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

##### **Art. 2**

*Designazione e nomina.*

Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

##### **Art. 3**

*Requisiti.*

Il difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-ammini-

strativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

#### **Art. 4**

*Incompatibilità.*

Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:

- a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

#### **Art. 5**

*Durata in carica, decadenza e revoca.*

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del difensore civico.

Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

## **Art. 6**

*Indennità di presenza e di trasferta.*

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 1987, n. 27 ed interpretato autenticamente dall'art. 50, L.R. 19 agosto 1996, n. 31, è stato poi così sostituito dall'art. 18, L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

## **Art. 7**

*Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.*

La dotazione organica dell'Ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua. Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'Amministrazione regionale.

L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d'intesa con il difensore civico. nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.

## **TITOLO II**

### **Funzioni e poteri dell'ufficio del difensore civico**

## **Art. 8**

*Funzioni.*

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

- l'Amministrazione regionale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

## **Art. 9**

### *Poteri.*

Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecitate allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con

le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni. Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

### **TITOLO III**

#### **Procedimento di attuazione della funzione del difensore civico**

#### **Art. 10**

*Modalità d'intervento.*

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statuari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statuari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

## **Art. 11**

*Rapporto con gli organi statutari della Regione.*

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;
- b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perché ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;
- c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni .

L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

## **Art. 12**

*Diritti dei consiglieri regionali.*

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

## **Art. 13**

*Norma finanziaria.*

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

# LAZIO

Legge Regionale 28-2-1980, n. 17

## **Istituzione del difensore civico.**

Publicata nel B.U. Lazio 29 marzo 1980, n. 9

### **Epigrafe**

**Art. 1**

**Art. 2**

**Art. 3**

**Art. 4**

**Art. 5**

**Art. 5-bis**

**Art. 6**

**Art. 7**

**Art. 8**

**Art. 9**

**Art. 10**

**Art. 11**

**Art. 12**

## **L.R. 28 febbraio 1980, n. 17** <sup>(1)</sup>

### Istituzione del difensore civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Lazio 29 marzo 1980, n. 9.

#### **Art. 1**

1. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto è istituito il difensore civico della Regione Lazio, il cui ufficio ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
3. La nomina e le funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

#### **Art. 2**

1. Il difensore civico concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa.
2. In particolare, è di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture:
  - a) del Consiglio e della Giunta regionale;
  - b) degli enti subregionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
  - c) delle aziende consortili dipendenti;
  - d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;
  - e) delle unità sanitarie locali in relazione agli atti soggetti

all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale;

- f) degli enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti difensori civici.
3. Il difensore civico può, altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.
  4. Il difensore civico regionale coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'articolo 8 della L. 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 17 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca, almeno ogni tre mesi, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento, con particolare riferimento al settore sanitario <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Articolo già modificato dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40 e successivamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 novembre 1992, n. 41

### **Art. 3**

1. Il difensore civico, rilevati irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture di cui al precedente articolo 2, secondo comma, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi:
  - a) a richiesta dei diretti interessati;

- b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;
  - c) d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento.
2. Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il difensore civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.
  3. Il difensore civico non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

#### **Art. 4**

La richiesta di intervento del difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.

Decorsi trenta giorni dall'istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l'intervento del difensore civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, senza altre formalità.

#### **Art. 5**

1. L'intervento del difensore civico, dopo aver informato il responsabile politico preposto al servizio competente, avviene nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, primo comma.
2. Il difensore civico può chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria.

L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

3. Il difensore civico può, altresì, nell'esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono soggetti ai procedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni.
4. Il difensore civico dà notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nonché ai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, portando a conoscenza degli stessi le cause di ritardi e disfunzioni eventualmente riscontrati.
5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica <sup>[5]</sup>.

---

<sup>[5]</sup> Articolo già modificato dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40, e successivamente così sostituito dall'art. 4, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

## **Art. 5-bis**

1. Il difensore civico, nel caso in cui all'istanza prevista dall'articolo 4 sia allegata la risposta dell'amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalità:
  - a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
  - b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo.

2. Nel caso di mancata risposta all'istanza prevista dall'articolo 4 o d'iniziativa d'ufficio, il difensore civico sollecita l'amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute, interviene con le modalità indicate al precedente comma.
3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il difensore civico può convocare il funzionario responsabile del procedimento allo scopo di procedere all'esame congiunto della pratica.
4. Il difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone l'apertura di un procedimento disciplinare, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente.
5. Il difensore civico segnata, altresì, all'amministrazione competente le eventuali cause che ostacolano il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Articolo inserito dall'art. 5, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

## **Art. 6**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le eventuali disfunzioni riscontrate nonché i suggerimenti e le proposte ritenuti idonei ad ovviare alle più gravi difficoltà che intralciano l'attività amministrativa.
2. Il difensore civico può inviare al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottopone le relazioni del difensore civico all'esame della Giunta stessa per le eventuali

iniziative di propria competenza, riferendo in merito al Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le relazioni del difensore civico alle commissioni consiliari permanenti, competenti per materia, perché ne facciano oggetto di discussione ed esprimano un motivato parere, avvalendosi, se necessario, delle facoltà previste dall'articolo 13 dello Statuto regionale.
5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del parere delle commissioni consiliari permanenti, e delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale previste dal terzo comma, adotta le determinazioni di propria competenza ed assume ogni altra utile iniziativa affinché vengano rimosse le disfunzioni emerse.
6. Le relazioni del difensore civico sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa e i mezzi di comunicazione di massa delle attività svolte dal suo ufficio <sup>[7]</sup>.

---

<sup>[7]</sup> Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

## **Art. 7**

1. Le candidature per la nomina del difensore civico sono presentate dai consiglieri e dai gruppi consiliari, a norma dell'articolo 77-bis del Regolamento del Consiglio regionale, nonché da almeno 5.000 elettori residenti nella Regione, con le medesime formalità stabilite per l'esercizio dell'iniziativa legislativa, e dalle associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini al Presidente del Consiglio regionale, il quale le sottopone al dibattito consiliare dopo averne dato notizia alla commissione consiliare permanente competente in materia.
2. Al fine di consentire agli elettori nonché alle associazioni ed alle formazioni sociali di cui al precedente comma di avanzare candidature di personalità da loro ritenute idonee a ricoprire l'incarico di difensore civico, il Presidente del Consiglio

- informa l'opinione pubblica della data presunta di discussione della nomina da parte del Consiglio regionale. Tali candidature devono pervenire nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. È eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.
  4. Il difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale <sup>[8]</sup>.

---

<sup>[8]</sup> Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

## **Art. 8**

1. Può essere candidato alla carica di difensore civico un eletto-re di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Tali requisiti devono essere documentati con appositi "curricula", da presentarsi unitamente alla candidatura nei termini previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La carica di difensore civico è incompatibile con quella di:
  - a) parlamentare o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
  - b) componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata;
  - c) componente della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale;

- d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. Non può essere comunque nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.
  4. La nomina a difensore civico comporta la sospensione, per la durata della carica, dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo ovvero di attività connesse a cariche di amministratore presso enti pubblici o privati o a funzioni di rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Si applicano al difensore civico le norme previste per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante l'espletamento dell'incarico <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> Articolo già modificato dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40, e successivamente così sostituito dall'art. 8, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

## **Art. 9**

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni comunque fino alla nomina del successore e non può essere riconfermato <sup>(10)</sup>.
2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Quando sopravvenga alcuna delle cause d'incompatibilità o delle condizioni di cui al precedente articolo 8, primo e secondo comma, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico ovvero la sua sospensione, se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 15, comma quarto - bis, della L. 19

marzo 1990, n. 55, comma modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16 <sup>(11)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Comma così modificato dall'art. 70, L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

<sup>(11)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

## **Art. 10**

Ai fini retributivi vengono applicate nei confronti del difensore civico tutte le norme concernenti i Consiglieri regionali <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(12)</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40.

## **Art. 11**

La dotazione organica, i locali e le spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico saranno a carico del Consiglio regionale con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale.

A tale struttura è preposto un funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale in conformità all'articolo 8 della L.R. 11 aprile 1985, n. 36, concernente: "Strutture ed organizzazione regionale" <sup>(13)</sup>.

Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati <sup>(14)</sup>.

---

<sup>(13)</sup> La L.R. 11 aprile 1985, n. 36, è stata poi abrogata dall'art. 27, L.R. 1° luglio 1996, n. 25.

<sup>(14)</sup> Il presente articolo è stato così sostituito (fino al secondo comma) dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40; il terzo comma è stato poi aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 dicembre 1996, n. 55.

## **Art. 12**

Al capitolo n. 25621 (Spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sarà attribuito lo stanziamento di L.

5 milioni, in termini di competenza e di cassa.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di L. 5 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti.

# LIGURIA

Legge Regionale 5-8-1986, n. 17

## **Modifiche alla L.R. 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico**

Publicata nel B.U. Liguria 27 agosto 1986, n. 35

### **Epigrafe**

**Art. 1** - *Istituzione e nomina.*

**Art. 2** - *Requisiti e ineleggibilità.*

**Art. 3** - *Incompatibilità.*

**Art. 4** - *Durata in carica, decadenza e revoca.*

**Art. 5** - *Funzioni.*

**Art. 6** - *Modalità d'intervento.*

**Art. 7** - *Poteri.*

**Art. 8** - *Rapporto con gli organi statutari della Regione.*

**Art. 9** - *Dotazione organica, assegnazione del personale.*

**Art. 10** - *Indennità di funzione.*

**Art. 11** - *Norma finanziaria.*

**Art. 12** - *Servizi del Consiglio regionale.*

**Art. 13** - *Norme incompatibili.*

## **L.R. 5 agosto 1986, n. 17 <sup>(1)</sup>**

Modifiche alla L.R. 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Liguria 27 agosto 1986, n. 35. La presente Legge abroga la L.R. 6 giugno 1974, n. 17 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico".

### **TITOLO I** **Istituzione del difensore civico**

#### **Art. 1**

*Istituzione e nomina.*

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

#### **Art. 2**

*Requisiti e ineleggibilità.*

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
  - 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
  - 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
  - 3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni,

- delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;
- 4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
  - 5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
  - 6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

### **Art. 3**

#### *Incompatibilità.*

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

### **Art. 4**

#### *Durata in carica, decadenza e revoca.*

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni con-

nesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

## **TITOLO II**

### **Funzioni e poteri**

#### **Art. 5**

##### *Funzioni.*

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli atti degli Enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei comuni, delle provincie, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli Enti suddetti.
7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
  - a) dell'Amministrazione regionale;
  - b) degli Enti strumentali della Regione;
  - c) degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
  - d) delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
  - e) degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Il presente articolo, già modificato dall'art. 39, L.R. 21 giugno 1999, n. 17, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 14 marzo 2000, n. 14. Il testo precedente così disponeva: "Art. 5. Funzioni. 1. Spetta al Difensore Civico verificare su richiesta di chiunque, privato Ente, Associazione anche di fatto, vi abbia diretto interesse il regolare e sollecito svolgimento di pratiche e provvedimenti amministrativi presso gli uffici dell'amministrazione regionale nonché presso gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e presso gli enti delegatari o sub delegatari di funzioni di competenza regionale, nei limiti della materia delegata o sub delegata.

2. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
3. Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali, che a tal fine stipuleranno apposite convenzioni con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche in corso presso gli Enti predetti, ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub-delega della Regione.
- 4-bis. Oltre ai compiti di cui al comma 1, che il Difensore Civico svolge nel rispetto della legislazione statale e regionale, spetta allo stesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, l'esercizio, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, delle medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione previste dalla presente legge nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia.
- 4-ter. Spetta, inoltre, al Difensore Civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della L. n. 127/1997, la nomina del Commissario "ad acta".
- 4-quater. Esercita, infine, le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. n. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5.
5. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico i Consiglieri regionali.
6. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporto di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.
7. Inoltre spettano al Difensore Civico le funzioni assegnategli da leggi speciali comprese quelle di cui all'art. 17 della L.R. 26 aprile 1985, n. 27 "Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie".

## **Art. 6**

### *Modalità d'intervento.*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:
  - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

- b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
  - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 14 marzo 2000, n. 14. Il testo originario così disponeva: " Art. 6. Modalità di intervento.

1. I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo possono richiedere l'intervento del Difensore Civico decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di richiesta d'intervento del Difensore Civico."

## **Art. 7**

### *Poteri.*

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli Enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello

stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli Enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore civico può segnalare alla Corte dei conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli Enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 14 marzo 2000, n. 14. Il testo originario così disponeva: "Art. 7. Poteri.

1. Ricevuta la richiesta di intervento - con allegata copia dell'istanza alla Amministrazione e dell'eventuale risposta - il Difensore Civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza, debitamente motivata;  
b) chiedere al responsabile dell'ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

2. A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la definizione della pratica, esclusa ogni valutazione di merito.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico segnala alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché all'amministrazione interessata la disfunzione riscontrata dandone comunicazione all'interessato.

4. Può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi competenti della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

5. Può altresì segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza.

6. Il Difensore Civico per l'espletamento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti ed aziende di cui all'art. 5, copia di atti e documenti nonché notizie e informazioni, anche tramite il collegamento del proprio ufficio con i sistemi informativi regionali.

7. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico.

L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

L'iniziativa disciplinare può essere direttamente assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'art. 5."

## **Art. 8**

*Rapporto con gli organi statutari della Regione.*

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

## **TITOLO III**

### **Norme organizzative**

## **Art. 9**

*Dotazione organica, assegnazione del personale.*

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

## **Art. 10**

*Indennità di funzione.*

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24 <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> La L.R. 5 luglio 1973, n. 24, è stata abrogata dall'art. 39, L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

## **Art. 11**

*Norma finanziaria.*

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica "Spese per il Consiglio regionale" categoria "Organi Statutari" del bilancio della Regione per l'anno 1986.
2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

## **TITOLO IV**

### **Norme finali**

## **Art. 12**

*Servizi del Consiglio regionale.*

1. La tabella "F" allegata alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai Servizi del Consiglio regionale, è così modificata:
  - 1) Affari Generali e Istituzionali;
  - 2) Assemblea e Commissioni;

- 3) Documentazione e Stampa;
- 4) Legislativo;
- 5) Difensore Civico.

### **Art. 13**

*Norme incompatibili.*

1. È abrogata la L.R. 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

# LOMBARDIA

Legge Regionale 18-1-1980, n. 7

## **Istituzione del Difensore Civico regionale lombardo**

B.U. 21 gennaio 1980, n.3, I suppl. ord.

### **Epigrafe**

**Art. 1** - *Istituzione.*

**Art. 2** - *Funzioni.*

**Art. 3** - *Modalità d'intervento.*

**Art. 4** - *Disposizioni particolari.*

**Art. 5** - *Relazioni al Consiglio Regionale.*

**Art. 6** - *Designazione e nomina.*

**Art. 7** - *Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.*

**Art. 8** - *Durata in carica.*

**Art. 9** - *Revoca.*

**Art. 10** - *Diritti dei consiglieri regionali.*

**Art. 11** - *Trattamento economico.*

**Art. 12** - *Sede, segreteria e personale.*

**Art. 13** - *Norma finanziaria.*

## **L.R. 18 gennaio 1980, n. 7** <sup>(1)</sup>

“Istituzione del Difensore Civico regionale lombardo”

---

<sup>(1)</sup> B.U. 21 gennaio 1980, n.3, I suppl. ord.

### **Art. 1**

*Istituzione.*

1. È istituito nella Regione Lombardia il Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolare dalla presente Legge.

### **Art. 2**

*Funzioni.*

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore d Civico interviene presso l'amministrazione, regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrati vi siano tempestivamente e correttamente emanati. <sup>(2)</sup>
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al colma precedente, al fine di rimuovere analogie disfunzioni ad essi comuni.
3. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, le riferisce al Consiglio Regionale a termini del successivo art. 5
4. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate. <sup>(3)</sup>

5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di Particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'art. 1, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

### **Art. 3**

#### *Modalità d'intervento.*

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbia ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento. <sup>(5)</sup>
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato, e per conoscenza, ai competenti organi statuari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico deve portare a conoscenza degli organi statuari della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatesi.

---

<sup>(5)</sup> Comma sostituito dall'art. 3, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

## **Art. 4**

### *Disposizioni particolari.*

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.
3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

## **Art. 5**

### *Relazioni al Consiglio Regionale.*

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti <sup>(6)</sup>.
3. Il Consiglio Regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statuari della regione ad adottare ulteriori misure necessarie con particolare riguardo;
  - a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;
  - b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ricorra gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42;

- c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- d) alla sostituzione. nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico".

---

<sup>(6)</sup> Comma modificato dall'art. 4, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

## **Art. 6**

### *Designazione e nomina.*

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. La designazione è valida se il candidato ab to ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.
3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle I tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.
4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

## **Art. 7**

### *Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.*

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
  - 1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali:
  - 2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo

e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

- 3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.
2. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.
5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

## **Art. 8**

*Durata in carica.*

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla cessazione.
3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

## **Art. 9**

*Revoca.*

1. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Regionale adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 10**

*Diritti dei consiglieri regionali.*

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'art. 8, comma 2°, dello Statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

## **Art. 11**

*Trattamento economico.*

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

## **Art. 12**

*Sede, segreteria e personale.*

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.
2. Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.
3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

## **Art. 13**

*Norma finanziaria.*

# MARCHE

Legge Regionale 14-10-1981, n. 29

## **Istituzione del difensore civico**

Publicata nel B.U. 20 ottobre 1981, n. 110

### **Epigrafe**

**Art. 1**

**Art. 2**

**Art. 3**

**Art. 4**

**Art. 5**

**Art. 6**

**Art. 7**

**Art. 8**

**Art. 9**

**Art. 10**

**Art. 11**

**Art. 12**

## **L.R. 14 ottobre 1981, n. 29** <sup>(1)</sup>

Istituzione del difensore civico <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1981, n. 110.

<sup>(2)</sup> Per le nomine di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

### **Art. 1**

È istituito l'ufficio del difensore civico.

Le modalità di nomina del difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

### **Art. 2**

Il difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione. In particolare spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

### **Art. 3**

Il difensore civico è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della Giunta. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

Il difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

#### **Art. 5**

All'ufficio di difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

#### **Art. 6**

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.  
L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale.

## **Art. 7**

Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

## **Art. 8**

Al difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

## **Art. 9**

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiamo provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

## **Art. 10**

L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 35, L.R. 26 aprile 1990, n. 30.

## **Art. 11**

Il ricorso al difensore civico non esclude, per i cittadini interessa-

ti, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21 novembre 1971, n. 1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

## **Art. 12**

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

- a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
- b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione e titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

- a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrisponderci al difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20.000.000;
- b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

# MOLISE

Legge Regionale 14-4-2000, n. 26

## **Istituzione dell'ufficio del Difensore civico**

Publicata nel B.U. Molise 15 aprile 2000, n. 8

### **Epigrafe**

- Art. 1** - *Oggetto della legge.*
- Art. 2** - *Destinatari degli interventi.*
- Art. 3** - *Ambito di intervento.*
- Art. 4** - *Attivazione dell'intervento.*
- Art. 5** - *Divieto di ricorrere al Difensore civico.*
- Art. 6** - *Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali.*
- Art. 7** - *Modalità d'intervento.*
- Art. 8** - *Esito degli interventi.*
- Art. 9** - *Sanzioni.*
- Art. 10** - *Relazione al Consiglio regionale.*
- Art. 11** - *Elezione del Difensore civico e revoca.*
- Art. 12** - *Durata in carica.*
- Art. 13** - *Cause ostative.*
- Art. 14** - *Trattamento economico.*
- Art. 15** - *Sede e supporto organizzativo.*
- Art. 16** - *Compiti della segreteria.*
- Art. 17** - *Disposizioni finanziarie.*
- Art. 18** - *Norma transitoria.*

## **L.R. 14 aprile 2000, n. 26 <sup>(1)</sup>.**

Istituzione dell'ufficio del Difensore civico.

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Molise 15 aprile 2000, n. 8.

### **Art. 1**

*Oggetto della legge.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Molise l'Ufficio del Difensore civico regionale.
2. Il Difensore civico svolge in piena autonomia attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

### **Art. 2**

*Destinatari degli interventi.*

1. Il Difensore civico interviene nei confronti di:
  - a) amministrazione regionale;
  - b) Enti o aziende dipendenti dalla Regione;
  - c) Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
  - d) uffici amministrativi delle AA.UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale, collaborando, in particolare, con le commissioni miste conciliative di cui all'articolo 8, allegato 1 della Carta dei servizi pubblici sanitari;
  - e) Enti o aziende con partecipazione di capitale regionale qualora i medesimi vi acconsentano;
  - f) ogni altro Ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.

### **Art. 3**

*Ambito di intervento.*

1. Il Difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste dalla presente

legge, in tutti i casi valutabili come violazione dell'articolo 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.

2. L'azione del Difensore civico può essere estesa, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, all'attività di comuni e province.
3. Il Difensore civico regionale coordina la propria attività con i Difensori civici istituiti dai comuni e dalle province, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

#### **Art. 4**

*Attivazione dell'intervento.*

1. Il Difensore civico interviene:
  - a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
  - b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private, associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.
2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure oralmente. Nel secondo caso è redatto verbale dal funzionario ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.
3. Il Difensore civico interviene d'ufficio:
  - a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza;
  - b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al principio della corretta amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2.
4. Il Difensore civico in particolare esercita l'iniziativa d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al fine di

verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

5. Gli esiti dell'iniziativa del Difensore civico di cui al comma 3 sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni o inefficienze riscontrate.

## **Art. 5**

*Divieto di ricorrere al Difensore civico.*

1. Non possono ricorrere al Difensore civico i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli Enti ed aziende indicati nell'articolo 2 per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i consiglieri regionali e gli amministratori degli Enti ed aziende indicati nell'articolo 2.

## **Art. 6**

*Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali.*

1. Il reclamo al Difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi giurisdizionali od amministrativi.
2. Il Difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi od azioni di cui al comma 1.

## **Art. 7**

*Modalità d'intervento.*

1. Il Difensore civico, valutata la fondatezza del reclamo in relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La manifesta infondatezza del reclamo dà luogo ad archiviazione dello stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante.
2. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o insufficientemente documentata, il Difensore civico può:

- a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del proprio intervento ed ottenerne copia, usando anche i collegamenti telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.
3. Il Difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito in atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in atti comunque da considerare riservati in base alle leggi vigenti.
4. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce all'autorità giudiziaria competente.

## **Art. 8**

### *Esito degli interventi.*

1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti competenti a procedere o a provvedere.
2. Il funzionario o l'organo competente:
- a) provvede, in accoglimento delle richieste del Difensore civico, nel termine stabilito dalla legge;
  - b) comunica al Difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.
3. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario o dell'organo amministrativo, il Difensore civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta.

4. Il Difensore civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

## **Art. 9**

### *Sanzioni.*

1. Il funzionario o il dipendente regionale che non collabora o impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è perseguibile disciplinarmente nei limiti delle vigenti disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.

## **Art. 10**

### *Relazione al Consiglio regionale.*

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed indicando i possibili rimedi.
2. Il Consiglio regionale entro i successivi 30 giorni, esaminata la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti organi perché adottino le misure di loro competenza, con particolare riguardo:
  - a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - b) all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano gli estremi, nei confronti dei funzionari il cui operato abbia dato luogo all'intervento del Difensore civico.
3. La relazione del Difensore civico è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte dal suo Ufficio.
5. Le commissioni consiliari possono sentire il Difensore civico su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza.

## **Art. 11**

*Elezione del Difensore civico e revoca.*

1. Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e si siano distinti per attività non lucrative afferenti al volontariato, alla tutela di soggetti deboli o di interessi collettivi e diffusi.
2. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal consiglio regionale con voto segreto.
3. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di mozione adducente gravi motivi. La mozione è validamente approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

## **Art. 12**

*Durata in carica.*

1. Il Difensore civico regionale dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'insediamento del successore.

## **Art. 13**

*Cause ostative.*

1. Non possono essere eletti all'Ufficio di Difensore civico:
  - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale o europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di comunità montana; gli amministratori e dirigenti delle Unità sanitarie locali;
  - b) i membri in carica degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

- c) i dipendenti regionali, degli Enti locali e delle prefetture, degli Enti o aziende di cui all'articolo 2;
  - d) gli amministratori di Enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
  - e) i componenti della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, istituti ed aziende pubbliche.
2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
  3. Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
  4. Sono estese al Difensore civico regionale le disposizioni sulla ineleggibilità a Consigliere regionale di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
  5. Il titolare dell'incarico di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Molise.

## **Art. 14**

### *Trattamento economico.*

1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile non superiore al 50% di quella stabilita, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 2 settembre 2003, n. 27. Il testo originario era così formulato: "Art. 14. Trattamento economico. 1. Al Difensore civico spetta il trattamento economico pari a quello massimo previsto dalla legge regionale n. 7/1997 per i direttori generali della Regione. Spetta altresì il trattamento di missione fissato per i dirigenti regionali nonché l'eventuale rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio dal Comune di residenza."

## **Art. 15**

*Sede e supporto organizzativo.*

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Per le funzioni di assistenza e segreteria del Difensore civico è istituito presso il Consiglio regionale la struttura speciale denominata "Servizio per la segreteria del Difensore civico", affidata alla responsabilità di un dirigente, anche assunto a tempo determinato.
3. La dotazione di personale e di risorse strumentali della struttura di cui al comma 2 è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del Difensore civico.
4. La struttura di cui al comma 2 ed il dirigente ad essa preposto dipendono funzionalmente dal Difensore civico, il quale determina gli obiettivi e valuta i risultati delle relative attività.

## **Art. 16**

*Compiti della segreteria.*

1. La segreteria dell'Ufficio del Difensore civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle sue funzioni.  
In particolare:
  - a) classifica le richieste di intervento;
  - b) cura la conservazione degli atti;
  - c) svolge l'istruttoria preliminare dei casi;
  - d) riceve i cittadini fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi in cui le richieste di intervento esulano dalla competenza del Difensore civico;
  - e) intrattiene rapporti con gli Enti di cui all'art. 2 per le finalità della presente legge.

## **Art. 17**

*Disposizioni finanziarie.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono

posti a carico del Consiglio regionale mediante stanziamento di appositi fondi con legge di approvazione o di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e corrispondente istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Consiglio regionale.

2. Per gli esercizi 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

## **Art. 18**

*Norma transitoria.*

1. Il Difensore civico esercita, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, le funzioni previste dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

# PIEMONTE

Legge Regionale 9-12-1981, n. 50

## **Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico**

Publicata nel B.U. Piemonte 16 dicembre 1981, n. 50

### **Epigrafe**

- Art. 1** - *Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico.*
- Art. 2** - *Compiti del Difensore Civico.*
- Art. 3** - *Diritto di iniziativa.*
- Art. 4** - *Modalità e procedura d'intervento.*
- Art. 4-bis** - *Attività decentrata sul territorio.*
- Art. 5** - *Sospensione del procedimento.*
- Art. 6** - *Obbligo di segnalazione  
dei reati all'Autorità Giudiziaria.*
- Art. 6-bis** - *Rappresentanza processuale.*
- Art. 7** - *Diritto di informazione del Difensore Civico.*
- Art. 8** - *Relazioni del Difensore Civico.*
- Art. 9** - *Informazione sull'attività del Difensore Civico.*
- Art. 10** - *Sanzioni disciplinari a tutela  
dell'attività del Difensore Civico.*
- Art. 11** - *Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali.*
- Art. 12** - *Requisiti e disposizioni per la nomina.*
- Art. 13** - *Cause di impedimento alla nomina.*
- Art. 14** - *Cause di incompatibilità.*
- Art. 15** - *Durata.*
- Art. 16** - *Revoca.*
- Art. 17** - *Tempi della designazione.*
- Art. 18** - *Rinuncia.*
- Art. 19** - *Sede, organizzazione e dotazione organica  
dell'ufficio del Difensore Civico.*
- Art. 20** - *Indennità, rimborsi spese e di trasferta.*
- Art. 21** - *Norma finanziaria.*

### **ALLEGATO**

## **L.R. 9 dicembre 1981, n. 50** <sup>(1)</sup>

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 dicembre 1981, n. 50.

### **Art. 1**

*Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico.*

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

### **Art. 2**

*Compiti del Difensore Civico.*

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali <sup>(2)</sup>.

Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espleta-

mento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

---

<sup>[2]</sup> Vedi anche la L.R. 24 aprile 1985, n. 47, che ha esteso le competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. Inoltre la L.R. 20 dicembre 1990, n. 55 assegna al Difensore Civico alcuni compiti inerenti l'iter della composizione della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa popolare degli Enti locali e di referendum. Vedi altresì la L.R. 22 settembre 1994, n. 40, art. 13, comma 4, che dispone che il Difensore Civico può inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimità riguardanti gli atti soggetti a controllo.

### **Art. 3**

#### *Diritto di iniziativa.*

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi avendo richiesto all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

### **Art. 4**

#### *Modalità e procedura d'intervento.*

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la

questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni ed i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica appartiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto dal precedente 3° comma.

#### **Art. 4-bis**

*Attività decentrata sul territorio.*

1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 6 marzo 2000, n. 17.

## **Art. 5**

*Sospensione del procedimento.*

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.

Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

## **Art. 6**

*Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria.*

Il Difensore Civico che nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 6-bis**

*Rappresentanza processuale.*

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore civico spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato <sup>[4]</sup>.

---

<sup>[4]</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 marzo 2000, n. 17.

## **Art. 7**

*Diritto di informazione del Difensore Civico.*

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 20 febbraio

1979, n. 6, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

## **Art. 8**

*Relazioni del Difensore Civico.*

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno. In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

## **Art. 9**

*Informazione sull'attività del Difensore Civico.*

L'Amministrazione Regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.

Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

## **Art. 10**

*Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico.*

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

## **Art. 11**

*Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali.*

I Consiglieri Regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

## **Art. 12**

*Requisiti e disposizioni per la nomina.*

Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed alla iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

## **Art. 13**

*Cause di impedimento alla nomina.*

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

## **Art. 14**

### *Cause di incompatibilità.*

L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

## **Art. 15**

### *Durata.*

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore civico <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 6 marzo 2000, n. 17.

## **Art. 16**

### *Revoca.*

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

## **Art. 17**

### *Tempi della designazione.*

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del

mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 18**

*Rinuncia.*

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

### **Art. 19**

*Sede, organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico.*

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.R. 17 dicembre 1979, n. 73, e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale. In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

### **Art. 20**

*Indennità, rimborsi spese e di trasferta.*

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri Regionali.

## **Art. 21**

*Norma finanziaria.*

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in L. 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene così modificata: "Spese per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio Regionale ed al Difensore Civico".

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

## **ALLEGATO**

### **Attribuzioni del servizio "ufficio del difensore civico"**

- 1) Ricevimento e istruttoria tecnica delle pratiche di ricorso all'esame dell'ufficio.
- 2) Reperimento del materiale legislativo e giurisprudenziale utile per la trattazione delle questioni in esame.
- 3) Predisposizione di documenti, relazioni, memorie ed altre forme di supporto, studio e documentazione per i casi sottoposti al Difensore Civico.
- 4) Tenuta dell'archivio e del protocollo dell'ufficio, classificazione e tenuta delle pratiche e della relativa documentazione.
- 5) Rapporti del Difensore Civico con i privati cittadini, con gli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che attuino leggi o esercitino deleghe regionali, interessati alle questioni sollevate.

# PUGLIA

Legge Regionale 9-7-1981, n. 38

## **Istituzione del difensore civico**

Publicata nel B.U. Puglia 11 luglio 1981, n. 59

### **Epigrafe**

**Art. 1**

**Art. 2**

**Art. 3**

**Art. 4**

**Art. 5**

**Art. 6**

**Art. 7**

**Art. 8**

**Art. 9**

**Art. 10**

## **L.R. 9 luglio 1981, n. 38** <sup>(1)</sup>

Istituzione del difensore civico.

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Puglia 11 luglio 1981, n. 59

### **Art. 1**

La Regione istituisce l'ufficio del Difensore civico con sede presso il Consiglio regionale.

### **Art. 2**

Il Difensore civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o aziende dipendenti nonché presso gli Uffici degli Enti locali, non territoriali, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

### **Art. 3**

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore civico, senti-

ti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

#### **Art. 4**

I consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'Ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3° comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

#### **Art. 5**

Il Difensore civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel B.U. della Regione.

#### **Art. 6**

Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

#### **Art. 7**

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio

pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in Cassazione da più di 10 anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza di 2/3 - può revocare il mandato.

### **Art. 8**

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i consiglieri regionali.

### **Art. 9**

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

### **Art. 10**

La spesa necessaria per il funzionamento dell'ufficio di difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1981 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 00132 (c.n.i.). - Spese relative al funzionamento dell'ufficio del difensore civico:

stanziamento di competenza      L. 30.000.000

stanziamento di cassa              " 30.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 16202. - Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente:

stanziamento di competenza      L. 30.000.000

stanziamento di cassa              " 30.000.000

# SARDEGNA

## **Legge Regionale 17-1-1989, n. 4**

### **Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna**

Publicata nel B.U. 30 gennaio 1989, n. 4

#### **Epigrafe**

**Art. 1** - *Istituzione.*

**Art. 2** - *Funzioni.*

**Art. 3** - *Legittimazione attiva.*

**Art. 4** - *Divieto di ricorrere al difensore civico.*

**Art. 5** - *Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali.*

**Art. 6** - *Modalità d'intervento.*

**Art. 7** - *Attività del Consiglio regionale.*

**Art. 8** - *Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie.*

**Art. 9** - *Convocazione del difensore civico.*

**Art. 10** - *Relazioni al Consiglio regionale.*

**Art. 11** - *Relazioni al Presidente della Giunta regionale.*

**Art. 12** - *Designazione del difensore Civico.*

**Art. 13** - *Ineleggibilità.*

**Art. 13-bis** - *Incompatibilità e decadenza.*

**Art. 13-ter** - *Nomina del difensore civico.*

**Art. 14** - *Durata in carica.*

**Art. 15** - *Decadenza e revoca.*

**Art. 16** - *Trattamento economico.*

**Art. 17** - *Sede, segreteria e personale.*

**Art. 18** - *Compiti della segreteria.*

**Art. 19** - *Norma finanziaria.*

**Art. 20** - *Norma transitoria.*

**Art. 21** - *Entrata in vigore.*

## **L.R. 17 gennaio 1989, n. 4** <sup>(1)</sup>

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1989, n. 4.

### **Art. 1**

*Istituzione.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

### **Art. 2**

*Funzioni.*

1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico rileva le irregolarità, e negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità e il merito degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.

### **Art. 3**

*Legittimazione attiva.*

1. Il difensore civico interviene:
  - a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
  - b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.

### **Art. 4**

*Divieto di ricorrere al difensore civico.*

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente art. 2, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.
2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

### **Art. 5**

*Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali.*

1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

### **Art. 6**

*Modalità d'intervento.*

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in

corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'art. 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, dopo aver informato l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del difensore civico.
3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.
4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.
5. L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del difensore civico <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

## **Art. 7**

### *Attività del Consiglio regionale.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.

2. L'esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.
3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo art. 10, terzo comma.

## **Art. 8**

*Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie.*

1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente art. 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia senza limiti del segreto d'ufficio dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti <sup>(3)</sup>.
3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende.
4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.
5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

---

<sup>(3)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

## **Art. 9**

### *Convocazione del difensore civico.*

1. Il difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente art. 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.
2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.

## **Art. 10**

### *Relazioni al Consiglio regionale.*

1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente art. 7.
3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:
  - a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
  - c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
  - d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.

4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.
5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.

## **Art. 11**

*Relazioni al Presidente della Giunta regionale.*

Il difensore civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

## **Art. 12**

*Designazione del difensore Civico.*

1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo in materie giuridiche ovvero avvocati iscritti agli albi, che abbiano esercitato per almeno dieci anni la professione di avvocato. È scelto altresì tra i cittadini che siano, in posizione di quiescenza, avvocati dello Stato o magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative <sup>[4]</sup>.

---

<sup>[4]</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

## **Art. 13**

### *Ineleggibilità.*

1. Non possono essere designati alla carica di difensore civico:
  - a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;
  - b) i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore.
2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e, se sopravvenuta comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.
3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

## **Art. 13-bis**

### *Incompatibilità e decadenza.*

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile:
  - a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese o società private; di titolare o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;
  - b) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.
2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, o fuori ruolo, cessazione dall'attività con sospensione dell'iscrizione all'albo professionale.
3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla

rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.

4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.
5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

### **Art. 13-ter**

*Nomina del difensore civico.*

1. Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.
2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13-bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al comma 1 viene esteso a novanta giorni. Decorso tale termine, qualora l'incompatibilità non sia cessata, la designazione perde efficacia ed il Consiglio regionale è convocato per una nuova designazione <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

### **Art. 14**

*Durata in carica.*

1. Il difensore civico dura in carica per tutta la legislatura e non può essere confermato.

2. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.
3. In materia di proroga si applica quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, salvi i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli 13 e 13-bis ed il caso di revoca di cui al successivo articolo 15 <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

## **Art. 15**

### *Decadenza e revoca.*

1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente art. 12.
2. <sup>(9)</sup>.
3. Il difensore civico qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative è obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

<sup>(10)</sup> Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

## **Art. 16**

### *Trattamento economico.*

1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le

indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.

## **Art. 17**

*Sede, segreteria e personale.*

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'Ufficio.
3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

## **Art. 18**

*Compiti della segreteria.*

1. Gli uffici di segreteria del difensore civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:
  - a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;
  - b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
  - c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
  - d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;
  - e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;

- f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
- g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

## **Art. 19**

*Norma finanziaria.*

1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

## **Art. 20**

*Norma transitoria.*

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico.

## **Art. 21**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

# TOSCANA

Legge Regionale 12-1-1994, n. 4

## **Nuova disciplina del Difensore Civico**

Publicata nel B.U. 13 gennaio 1994, n. 4-bis

### **Epigrafe**

- Art. 1** - *Oggetto della legge.*
- Art. 2** - *Funzioni del Difensore civico.*
- Art. 3** - *Ambito dell'intervento.*
- Art. 4** - *Attivazione dell'intervento.*
- Art. 5** - *Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi.*
- Art. 6** - *Intervento su richiesta.*
- Art. 7** - *Intervento d'ufficio.*
- Art. 8** - *Segnalazioni, rapporti all'Autorità Giudiziaria.*
- Art. 9** - *Relazione al Consiglio regionale  
e rapporti con il Consiglio regionale.*
- Art. 10** - *Informazione sull'attività del Difensore civico.*
- Art. 11** - *Requisiti, cause ostative.*
- Art. 12** - *Nomina.*
- Art. 13** - *Durata in carica e revoca.*
- Art. 14** - *Indennità.*
- Art. 15** - *Sede, personale, strutture finanziamenti.*
- Art. 16** - *Abrogazione.*

## **L.R. 12 gennaio 1994, n. 4** <sup>(1)</sup>

### Nuova disciplina del Difensore Civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. 13 gennaio 1994, n. 4-bis. L'Art. 16 della presente legge abroga la L.R. 21 gennaio 1974, n. 8 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico" e la successiva L.R. 17 agosto 1977, n. 49, "Modifiche alla L.R. 21 gennaio 1974, n. 8 Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico".

## **Art. 1**

### *Oggetto della legge.*

1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore civico della Toscana, già istituito con la L.R. 21 gennaio 1974, n. 8 <sup>(2)</sup>, modificata con la L.R. 17 agosto 1977, n. 49 ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.
2. Rimangono salve le norme previste dalla L.R. 1° giugno 1983, n. 36 per l'intervento del Difensore civico a salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità sanitarie locali.

---

<sup>(2)</sup> La data del provvedimento è stata così corretta con avviso di errata corrigée pubblicato nel B.U. 27 aprile 1994, n. 30.

## **Art. 2**

### *Funzioni del Difensore civico.*

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.
2. Il Difensore civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

### **Art. 3**

#### *Ambito dell'intervento.*

1. Nei casi previsti dall'art. 2, il Difensore civico interviene presso:
  - a) l'Amministrazione regionale, ivi compreso il Comitato regionale di Controllo, gli enti e aziende, anche consortili, da essa dipendenti;
  - b) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;
  - c) unità sanitarie locali e aziende ospedaliere regionali ai sensi della L.R. 1° giugno 1983, n. 36;
  - d) enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe regionali presso i quali non siano stati istituiti o non siano operanti i Difensori civici, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.
2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività e comportamenti degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie. A tal fine sentito il parere del Difensore civico, il Consiglio regionale stipula apposite convenzioni con gli enti locali.
3. Il Difensore civico regionale coordina la propria attività con i Difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore civico regionale convoca, periodicamente, una conferenza dei Difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento.
4. Il Difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti sul territorio regionale.
5. Il Difensore civico può altresì intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui

al primo comma, lett. a) e b) del presente articolo, al fine della tutela di posizioni connesse con il predetto rapporto.

#### **Art. 4**

*Attivazione dell'intervento.*

1. Il Difensore civico interviene:
  - a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali;
  - b) d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 7.
2. La richiesta di cui al comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'ufficio.

#### **Art. 5**

*Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi.*

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di prorogare istanza al Difensore civico.

#### **Art. 6**

*Intervento su richiesta.*

1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, lett. a), il Difensore civico:
  - a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
  - b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda;
  - c) qualora si tratti di atto dovuto, omesso illegittimamente, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto, nel caso

non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

2. Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può:
  - a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
  - b) convocare il responsabile dell'ufficio competenti e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
  - c) accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendano necessari.
3. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
5. Il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

## **Art. 7**

### *Intervento d'ufficio.*

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 4 lett. a), il Difensore civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, primo comma sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuto analoghi a quelli già esaminati dal Difensore civico.

2. Degli interventi d'ufficio il Difensore civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi della Amministrazione interessata.
3. Il Difensore civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'art. 6.
4. Il Difensore civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 9.

### **Art. 8**

*Segnalazioni, rapporti all'Autorità Giudiziaria.*

1. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che, nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione, diversi da quelli di cui all'art. 3 si verificano disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della Regione e degli altri enti ricompresi nella competenza del difensore stesso, ne riferisce all'Amministrazione interessata.
2. Il Difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.
3. Il Difensore civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

### **Art. 9**

*Relazione al Consiglio regionale e rapporti con il Consiglio regionale.*

1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.
3. Copia delle relazioni di cui ai commi precedenti è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.
4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa dal Consiglio regionale ai rappresentanti degli enti stessi.
5. La relazione annuale è sottoposta a discussione del Consiglio regionale secondo le norme del Regolamento interno.
6. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche su altri organi di stampa.
7. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.
8. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
9. Alle riunioni delle Commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.
10. Il Difensore civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

## **Art. 10**

*Informazione sull'attività del Difensore civico.*

1. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi di mezzi e strumenti posti a disposizione dalla Presidenza del Consiglio regionale.

## **Art. 11**

*Requisiti, cause ostative.*

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso

dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, sono in possesso di diploma di laurea ed abbiano maturato, per almeno un decennio, comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche e amministrative.

2. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della citata Legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza della carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.
4. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1992, n. 16 concernente "Norme in materia di elezioni e nomine regioni ed enti locali".

## **Art. 12**

*Nomina.*

1. Il Consiglio regionale nomina il Difensore Civico con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, la nomina è effettuata a maggioranza assoluta.
2. L'iniziativa spetta ai soggetti previsti dagli artt. 23 e 75 dello Statuto ed il relativo procedimento è disciplinato dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive modificazioni.
3. Si estendono al Difensore Civico le norme di cui alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49, concernente "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti".

## **Art. 13**

*Durata in carica e revoca.*

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla designazione del Difensore civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio.
4. Salvi i casi di decadenza le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

#### **Art. 14**

##### *Indennità.*

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità spettante ai Consiglieri regionali. Non concorre alla determinazione dell'indennità del Difensore Civico l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla L.R. 13 Giugno 1983, n. 48 e successive modificazioni.
2. Al Difensore Civico spetta, altresì, l'indennità di trasferta stabilita per i Consiglieri regionali.

#### **Art. 15**

##### *Sede, personale, strutture finanziamenti.*

1. L'ufficio del Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.  
Ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore civico si avvale di funzionari regionali con qualifica non inferiore all'ottavo livello e con funzioni di referente. A que-

sto scopo la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e sentito il Difensore civico, dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previe adeguate intese, degli Enti locali.

La funzione di referente del Difensore civico nelle sedi decentrate può essere attribuita mediante la convenzione di cui all'art. 3 secondo comma, anche a funzionari appartenenti agli enti locali con qualifica non inferiore all'ottavo livello.

4. Il personale che opera in sede decentrata di cui al precedente comma, raccoglie le richieste di intervento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, primo comma, provvede al loro inoltre al Difensore Civico, fornisce agli utenti tutte le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.
5. Il personale di cui ai commi precedenti dipende funzionalmente dal Difensore Civico e ad esso risponde per l'attività svolta.
6. Il Difensore civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistono, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.
7. Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono imputate al capitolo del bilancio della Regione già istituito con L.R. 21 gennaio 1974, n. 8. Esse sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

## **Art. 16**

*Abrogazione.*

1. Sono abrogate la L.R. 21 gennaio 1974, n. 8 e la L.R. 17 agosto 1977, n. 49, aventi per oggetto rispettivamente: "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico" e "Modifiche alla L.R. 21 gennaio 1974, n. 8 Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico".

# TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 10-7-1996, n. 14

## **Difensore civico/difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano**

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 luglio 1996, n. 33

### **Epigrafe**

**Art. 1** - *Istituzione.*

**Art. 2** - *Compiti del difensore civico/della difensora civica.*

**Art. 3** - *Modalità e procedure d'intervento.*

**Art. 4** - *Diritto d'informazione  
del difensore civico/della difensora civica.*

**Art. 5** - *Relazione del difensore civico/della difensora civica.*

**Art. 6** - *Elezione e nomina.*

**Art. 7** - *Incompatibilità.*

**Art. 8** - *Durata in carica - revoca e disposizioni  
per la nuova elezione.*

**Art. 9** - *Doveri del difensore civico/difensora civica.*

**Art. 10** - *Indennità e rimborso spese.*

**Art. 11** - *Personale.*

**Art. 12** - *Personale - norma transitoria.*

**Art. 13** - *Norma finanziaria.*

**Art. 14**

**Art. 15** - *Disposizione finale.*

## **L.P. 10 luglio 1996, n. 14** <sup>(1)</sup>

Difensore civico/difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 luglio 1996, n. 33.

### **Art. 1**

*Istituzione.*

1. L'Ufficio del difensore civico/della difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. La presente legge regola i compiti e le competenze dell'Ufficio del difensore civico/della difensora civica, nonché la procedura per la nomina del difensore civico/della difensora civica.

### **Art. 2**

*Compiti del difensore civico/della difensora civica.*

1. Spetta al difensore civico/alla difensora civica seguire, su richiesta informale degli interessati o d'ufficio, le pratiche e i procedimenti posti in essere dall'amministrazione provinciale nonché dagli enti da essa delegati, onde garantirne l'espletamento e lo svolgimento corretto dal punto di vista procedurale e tempestivo.
2. Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il difensore civico/la difensora civica può concludere convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni ai fini dell'assunzione di tale ufficio. Il difensore civico/la difensora civica segnala al Presidente della giunta provinciale, ai sindaci e ai presidenti delle comunità comprensoriali eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, indicandone le cause e proponendo possibili soluzioni.
- 2-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare un importo forfetario che gli enti convenzionati di cui al comma 2 devono corrispondere al Consiglio provinciale

per le maggiori spese derivanti dall'espletamento da parte dell'Ufficio del difensore civico del servizio a favore dei predetti enti <sup>(2)</sup>.

3. Ai fini di un espletamento efficace dei propri compiti, nei quali rientra anche l'attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti, il difensore civico/la difensora civica può incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario, conformemente all'articolo 15 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, nonché la tutela dell'ambiente e della natura e gli interessi dei bambini e dei giovani.
4. Il difensore civico/la difensora civica ha il diritto di richiedere pareri.
5. Il difensore civico/la difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

---

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

### **Art. 3**

#### *Modalità e procedure d'intervento.*

1. Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 ha diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, nel qual caso va stilato un promemoria, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico/della difensora civica.
2. Il difensore civico/la difensora civica, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario/alla funzionaria responsabile del servizio di procedere insieme a lui/lei all'esame della questione entro 5 giorni. Il difensore civico/la difensora civica e il funzionario/la funzionaria responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo.
3. Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso

o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'intervento del difensore civico/della difensora civica e non autorizza l'ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

4. Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attività del difensore civico/della difensora civica, quest'ultimo/quest'ultima può denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al difensore civico/alla difensora civica i provvedimenti adottati.
5. Il difensore civico/la difensora civica provinciale è tenuto/a a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell'articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi rispettivamente dei servizi dell'Ufficio di Roma della Provincia e dei servizi pubblici della UE.
6. Il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a al segreto d'ufficio.

#### **Art. 4**

*Diritto d'informazione del difensore civico/della difensora civica.*

1. Il difensore civico/la difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al capo del servizio della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 interessati ai reclami, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti del segreto d'ufficio.

#### **Art. 5**

*Relazione del difensore civico/della difensora civica.*

1. Il difensore civico/la difensora civica invia ogni anno al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti

per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Il difensore civico/la difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della giunta provinciale, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, ai direttori generali delle unità sanitarie locali, nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.

## **Art. 6**

*Elezione e nomina.*

1. Il difensore civico/la difensora civica viene eletto/a dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e nominato/a dal Presidente/dalla Presidente dello stesso; l'elezione viene effettuata a scrutinio segreto e, alla prima e alla seconda votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Il difensore civico/la difensora civica deve possedere una particolare competenza ed esperienza in campo giuridico ed amministrativo.

## **Art. 7**

*Incompatibilità.*

1. La carica di difensore civico/di difensora civica non è compatibile con quella di:
  - a) membro del Parlamento europeo, membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, membro del Consiglio provinciale, sindaco, membro della Giunta comunale nonché membro del Consiglio comunale;
  - b) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti dell'amministrazione provinciale, amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche;
  - c) amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore o dirigente di enti, istituti o imprese vincolati con le amministrazioni di cui all'articolo 2 da contratti di opere, di fornitura o di prestazione di

servizi ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalle predette amministrazioni.

2. La carica di difensore civico/di difensora civica è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi commercio o professione.
3. Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della rispettiva scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, del Consiglio regionale, delle Camere o del Parlamento europeo, il difensore civico/la difensora civica che intenda candidarsi è tenuto/a a rassegnare le dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento. Qualora si candidi, non può sfruttare a scopo pubblicitario i fatti coperti da segreto d'ufficio. Nel periodo in cui è in carica, il difensore civico/la difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno di partiti, associazioni o enti.

## **Art. 8**

*Durata in carica - revoca e disposizioni per la nuova elezione.*

1. La durata in carica del difensore civico/della difensora civica coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stato/a eletto/a; il difensore civico/la difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.
2. Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale può revocare la nomina del difensore civico/della difensora civica per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.
3. Qualora il mandato del difensore civico/della difensora civica venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede ad iscrivere l'elezione del successore all'ordine del

giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successiva.

4. Entro 30 giorni dall'elezione, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede alla nomina del difensore civico/della difensora civica.

## **Art. 9**

*Doveri del difensore civico/difensora civica.*

1. Entro 30 giorni dalla nomina, il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a dichiarare al Presidente/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano:
  - a) che non sussistono o sono cessati i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 7;
  - b) di avere provveduto a dichiarare, ai fini fiscali, tutti i propri redditi.
2. Qualora si accerti che le dichiarazioni di cui al comma 1 non sono state effettuate o non sono veritiere, il/la Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano revoca la nomina del difensore civico/della difensora civica e ne dà comunicazione al Consiglio stesso.

## **Art. 10**

*Indennità e rimborso spese.*

1. Per la durata dell'incarico al difensore civico/alla difensora civica spetta l'indennità di funzione prevista per i consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige; per l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio viene fatto riferimento alle disposizioni vigenti per i consiglieri del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può stipulare a favore del difensore civico/della difensora civica, limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

## **Art. 11**

### *Personale.*

1. Per l'espletamento dei propri compiti il difensore civico/la difensora civica si avvale del personale messoglia/le a disposizione dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del difensore civico/della difensora civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.
2. Gli organi dell'amministrazione provinciale, nonché quelli delle comunità comprensoriali e dei comuni mettono a disposizione del difensore civico/della difensora civica i necessari locali per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.

## **Art. 12**

### *Personale - norma transitoria.*

1. Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnato all'ufficio del difensore civico/della difensora civica è trasferito, con il suo consenso, nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso viene inquadrato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, nel profilo professionale corrispondente o simile, in base alle mansioni effettivamente svolte, a quello in cui risulta inquadrato presso l'amministrazione provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio precedentemente prestato presso l'amministrazione provinciale o da questa riconosciuto.
2. Al personale trasferito nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

3. La pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è aumentata nelle singole qualifiche funzionali di un numero di posti pari a quello del personale che viene trasferito e inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La conseguente rideterminazione della pianta organica generale del Consiglio provinciale avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio provinciale.
4. Il ruolo generale del personale dell'amministrazione provinciale viene ridotto di tre posti, da 3.239 a 3.236 posti.

### **Art. 13**

*Norma finanziaria.*

1. Le spese per l'Ufficio del difensore civico/della difensora civica sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

### **Art. 14**

<sup>[3]</sup>.

---

<sup>[3]</sup> Testo non riportato in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.

### **Art. 15**

*Disposizione finale.*

1. È abrogata la legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15.

# TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 20-12-1982, n. 28

## **Istituzione dell'ufficio del difensore civico**

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 dicembre 1982, n. 58

### **Epigrafe**

- Art. 1** - *Istituzione.*
- Art. 2** - *Compiti del difensore civico.*
- Art. 2-bis** - *Compiti del difensore civico in materia ambientale.*
- Art. 3** - *Modalità e procedure d'intervento.*
- Art. 3-bis** - *Interventi in materia ambientale.*
- Art. 4** - *Informazione del difensore civico.*
- Art. 5** - *Relazione del difensore civico .*
- Art. 6** - *Requisiti e nomina.*
- Art. 7** - *Cause di incompatibilità.*
- Art. 8** - *Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione.*
- Art. 9** - *Adempimenti del difensore civico.*
- Art. 10** - *Indennità e rimborso spese .*
- Art. 11**
- Art. 11-bis**
- Art. 12**
- Artt. 13-14**

## **L.P. 20 dicembre 1982, n. 28** <sup>(1)</sup>

### Istituzione dell'ufficio del difensore civico

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 dicembre 1982, n. 58.

#### **Art. 1**

##### *Istituzione.*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico <sup>(2)</sup>.
2. Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

---

<sup>(2)</sup> Pomma sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

#### **Art. 2**

##### *Compiti del difensore civico.*

1. Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.
2. Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile <sup>(3)</sup>.
3. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.
4. Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedi-

menti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

## **Art. 2-bis**

*Compiti del difensore civico in materia ambientale.*

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:
  - a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
  - b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

## **Art. 3**

*Modalità e procedure d'intervento.*

1. Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica.  
Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di

cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.
4. Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.
- 4-bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
- 4-ter. Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.
5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

### **Art. 3-bis**

#### *Interventi in materia ambientale.*

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2-bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.
2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2-bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

## **Art. 4**

### *Informazione del difensore civico.*

1. Il difensore civico può richiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> Articolo sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

## **Art. 5**

### *Relazione del difensore civico* <sup>(9)</sup>.

1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative <sup>(10)</sup>.
2. Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.
- 2-bis. Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività <sup>(11)</sup>.
- 2-ter. La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta <sup>(12)</sup>.
- 2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione <sup>(13)</sup>.
- 2-quinquies. Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti <sup>(14)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 3 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

<sup>(10)</sup> Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

<sup>(11)</sup> Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

<sup>(12)</sup> Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

<sup>(13)</sup> Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

<sup>(14)</sup> Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

## **Art. 6**

### *Requisiti e nomina.*

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso <sup>(15)</sup>.
2. Il difensore civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa.
- 2-bis. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile <sup>(16)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> Comma sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

<sup>(16)</sup> Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

## **Art. 7**

### *Cause di incompatibilità.*

1. L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:
  - 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta consultoria;
  - 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
  - 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.
2. La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico <sup>(17)</sup>.
4. Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della

rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

---

<sup>(17)</sup> Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

## **Art. 8**

*Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione.*

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.
3. Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina <sup>(18)</sup>.
4. (Omissis)

---

<sup>(18)</sup> Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

## **Art. 9**

*Adempimenti del difensore civico.*

1. Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:
  - 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
  - 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

2. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale <sup>(19)</sup>.

---

<sup>(19)</sup> Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

## **Art. 10**

*Indennità e rimborso spese* <sup>(20)</sup>.

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.

---

<sup>(20)</sup> Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11, ora sostituito dall'art. 3 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

## **Art. 11**

1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico <sup>(21)</sup>.

---

<sup>(21)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

## **Art. 11-bis**

1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.
2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può

avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento <sup>(22)</sup>.

---

<sup>(22)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

## **Art. 12**

<sup>(23)</sup>

---

<sup>(23)</sup> Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

## **Art. 13-14**

<sup>(24)</sup>

---

<sup>(24)</sup> Articoli esclusivamente finanziari. Si omette il testo.

# UMBRIA

Legge Regionale 30-11-1995, n. 45

## **Riordino del Difensore civico regionale**

Publicata nel B.U. Umbria 6 dicembre 1995, n. 59

### **Epigrafe**

- Art. 1** - *Oggetto della legge.*
- Art. 2** - *Funzioni del Difensore civico.*
- Art. 3** - *Ambito dell'intervento.*
- Art. 4** - *Intervento del Difensore civico.*
- Art. 5** - *Segnalazioni.*
- Art. 6** - *Relazione al Consiglio regionale.*
- Art. 7** - *Requisiti e cause ostative.*
- Art. 8** - *Nomina.*
- Art. 9** - *Durata dell'incarico e revoca.*
- Art. 10** - *Indennità.*
- Art. 11** - *Sede, personale, strutture.*
- Art. 12** - *Abrogazione.*
- Art. 13** - *Norma transitoria.*

## **L.R. 30 novembre 1995, n. 45** <sup>(1)</sup>

### Riordino del Difensore civico regionale

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Umbria 6 dicembre 1995, n. 59. L'Art. 12 della presente legge abroga la L.R. 22 agosto 1979, n. 48 "Istituzione dell'ufficio del difensore civico".

#### **Art. 1**

*Oggetto della legge.*

1. In attuazione dell'art. 76 dello Statuto, la presente legge riordina i compiti ed il funzionamento del Difensore civico regionale, disciplinandone la nomina e le funzioni.

#### **Art. 2**

*Funzioni del Difensore civico.*

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini, degli stranieri residenti o muniti di permesso di soggiorno, degli apolidi, di enti e formazioni sociali.
2. Il Difensore civico interviene su istanza dei soggetti interessati o d'ufficio con riferimento a ritardi, irregolarità od omissioni nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei fini di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

#### **Art. 3**

*Ambito dell'intervento.*

1. Il Difensore civico interviene con riferimento all'attività:
  - a) dell'Amministrazione regionale, degli enti, istituti, agenzie, consorzi e altri organismi istituiti dalla Regione, da essa dipendenti o controllati o a cui partecipa;
  - b) delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti de

- l'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;
- c) degli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni di deleghe o sub deleghe regionali, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, delegate o sub delegate.
  2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie, in base ad apposite convenzioni con gli stessi, deliberate dal Consiglio regionale, sentito il Difensore civico stesso.
  3. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell'Umbria. A tale fine il Difensore civico promuove periodicamente una conferenza dei Difensori civici operanti nel territorio della Regione.
  4. Il Difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti nel territorio regionale.

#### **Art. 4**

##### *Intervento del Difensore civico.*

1. Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:
  - a) chiedere notizie sullo stato degli atti;
  - b) consultare ed ottenere copie, senza i limiti del segreto d'ufficio di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
  - c) convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato di un procedimento e le cause di eventuali disfunzioni;
  - d) accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che si rendano necessari.
2. Il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate.

3. Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è soggetto a procedimento disciplinare. Il Difensore civico può richiederne l'attivazione. L'apertura e l'esito del procedimento o l'eventuale archiviazione devono essere immediatamente comunicati al Difensore civico.
4. L'Amministrazione è tenuta a motivare in ordine agli elementi di fatto e di diritto del mancato accoglimento, anche in parte, delle osservazioni del Difensore civico.
5. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

## **Art. 5**

### *Segnalazioni.*

1. Il Difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'Amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

## **Art. 6**

### *Relazione al Consiglio regionale.*

1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.
2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.
3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.
4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.

5. La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.
6. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di altri organi di stampa.
7. Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali, per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

## **Art. 7**

### *Requisiti e cause ostative.*

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere regionale, siano in possesso di laurea ed abbiano maturato comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche ed amministrative.
2. Si applicano al Difensore civico le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e quelle di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 ("Norme in materia di elezioni e nomine nelle Regioni e negli Enti locali").
3. L'Ufficio del Difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.
4. Le condizioni di incompatibilità devono cessare, pena la decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla data del loro verificarsi.

## **Art. 8**

### *Nomina.*

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Per quanto disposto dalla presente legge, non si applica la normativa regionale in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.

## **Art. 9**

*Durata dell'incarico e revoca.*

1. Il Difensore civico dura in carica per la durata della legislatura e non può essere riconfermato.
2. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 10**

*Indennità.*

1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione pari all'indennità di carica dei consiglieri regionali, al netto delle ritenute previdenziali.
2. Al Difensore civico spetta l'indennità di trasferta stabilita per i consiglieri regionali.

## **Art. 11**

*Sede, personale, strutture.*

1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa, tramite l'Ufficio di presidenza del Consiglio, con la Giunta regionale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le norme sull'organizzazione degli uffici regionali.
4. Il personale assegnato alla segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.
5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.

## **Art. 12**

*Abrogazione.*

1. Sono abrogati la legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 ed il comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

## **Art. 13**

*Norma transitoria.*

1. Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge è soggetto a provvedimento confermativo del Consiglio regionale da adottarsi, su iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'art. 8. In caso di conferma, lo stesso rimane in carica per il residuo periodo della legislatura.

# VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 28-8-2001, n. 17

**Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).**

Pubblicata nel B.U. Valla d'Aosta 29 agosto 2001, n. 37.

## Epigrafe

- Art. 1** - *Difensore civico.*
- Art. 2** - *Principi dell'azione del Difensore civico.*
- Art. 3** - *Requisiti.*
- Art. 4** - *Procedimento per l'elezione.*
- Art. 5** - *Accertamento della conoscenza della lingua francese.*
- Art. 6** - *Elezione.*
- Art. 7** - *Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.*
- Art. 8** - *Cause di ineleggibilità ad altre cariche.*
- Art. 9** - *Durata del mandato. Revoca.*
- Art. 10** - *Trattamento economico.*
- Art. 11** - *Soggetti ed ambito di intervento.*
- Art. 12** - *Modalità di intervento.*
- Art. 13** - *Disposizioni relative al responsabile del procedimento.*
- Art. 14** - *Rapporti con le Commissioni consiliari.*
- Art. 15** - *Relazione sull'attività svolta.*
- Art. 16** - *Organizzazione.*
- Art. 17** - *Dotazione organica e uffici.*
- Art. 18** - *Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico.*
- Art. 19** - *Disposizioni finanziarie.*
- Art. 20** - *Abrogazioni.*
- Art. 21** - *Norme transitorie.*
- Art. 22** - *Dichiarazione d'urgenza.*

## **L.R. 28 agosto 2001, n. 17 <sup>(1)</sup>**

Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.  
Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5  
(Istituzione del Difensore civico)

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Valla d'Aosta 29 agosto 2001, n. 37. L'Art. 20, comma 1, lettera a) della presente legge abroga la L.R. 2 marzo 1992, n. 5 "Istituzione del Difensore civico".

## **Capo I - Ufficio del difensore civico**

### **Art. 1**

*Difensore civico.*

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

### **Art. 2**

*Principi dell'azione del Difensore civico.*

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
  - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
  - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;

- c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

### **Art. 3**

#### *Requisiti.*

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico - amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
  - b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
  - c) età superiore a quarant'anni;
  - d) non aver riportato condanne penali;
  - e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
  - f) conoscenza della lingua francese.

### **Art. 4**

#### *Procedimento per l'elezione.*

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
  - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
  - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
  - c) il trattamento economico previsto;
  - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a) dati anagrafici e residenza;
  - b) titoli di studio;
  - c) curriculum professionale;
  - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio - culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

## **Art. 5**

### *Accertamento della conoscenza della lingua francese.*

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

## **Art. 6**

### *Elezione.*

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

## **Art. 7**

### *Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.*

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
  - a) la carica di:
    - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
    - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
    - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
    - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
    - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

- c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
  3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
  4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
  5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
  6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
  7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

## **Art. 8**

### *Cause di ineleggibilità ad altre cariche.*

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
  - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

- b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
  - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
  - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
  3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

## **Art. 9**

*Durata del mandato. Revoca.*

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con delibera-

zione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

## **Art. 10**

*Trattamento economico.*

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

## **Capo II - Funzionamento dell'ufficio del difensore civico**

### **Art. 11**

*Soggetti ed ambito di intervento.*

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
  - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
  - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
  - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
  - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.

3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

## **Art. 12**

### *Modalità di intervento.*

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
  - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
  - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
  - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
  - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
  - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
  - f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in

sede amministrativa o giurisdizionale.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

### **Art. 13**

*Disposizioni relative al responsabile del procedimento.*

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

### **Art. 14**

*Rapporti con le Commissioni consiliari.*

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

### **Art. 15**

*Relazione sull'attività svolta.*

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico

co invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.

3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

### **Capo III - Disposizioni sull'organizzazione dell'ufficio del difensore civico**

#### **Art. 16**

*Organizzazione.*

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
  - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
  - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

#### **Art. 17**

*Dotazione organica e uffici.*

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:

- a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
  - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

## **Art. 18**

*Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico.*

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
  - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
  - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
  - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
  - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

## **Capo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali**

### **Art. 19**

*Disposizioni finanziarie.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro

103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

## **Art. 20**

*Abrogazioni.*

1. Sono abrogate:
  - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
  - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
  - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
  - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

## **Art. 21**

*Norme transitorie.*

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della L.R. n. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della L.R. n. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

## **Art. 22**

*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

# UFFICI DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI

## **Veneto**

Difensore civico: Vittorio Bottoli

Indirizzo: via Brenta Vecchia 8 - 30175 Mestre (Venezia)

Telefono: +39 041 2383400-401 / Numero verde: 800 294000

Fax: +39 041 5042372

E-mail: [difciv@consiglio.regione.veneto.it](mailto:difciv@consiglio.regione.veneto.it)

Website: [www.difensorecivico.veneto.it](http://www.difensorecivico.veneto.it)

## **Abruzzo**

Difensore civico: Giovanni Masciocchi

Indirizzo: via Bazzano, 2 - 67100 L'Aquila

Telefono: +39 0862 644802 - Fax: +39 0862 23194

E-mail: [difensore.civico@regione.abruzzo.it](mailto:difensore.civico@regione.abruzzo.it)

Website:

[http://www.emiciclo.it/Ordinamento/il\\_difensore\\_civico\\_del\\_consigli.htm](http://www.emiciclo.it/Ordinamento/il_difensore_civico_del_consigli.htm)

## **Basilicata**

Difensore civico: Silvano Micele

Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 85100 Potenza

Telefono: +39 0971 274564 - Fax: +39 0971 330960

E-mail: [difensorecivico@regione.basilicata.it](mailto:difensorecivico@regione.basilicata.it)

Website:

[http://www.regione.basilicata.it/consiglio/difensore\\_civico/](http://www.regione.basilicata.it/consiglio/difensore_civico/)

## **Calabria**

Difensore civico: non ancora in funzione.

## **Campania**

Difensore civico: Giuseppe Fortunato

Sede: c/o Regione Campania, Centro Direzionale Napoli Isola F8, 7° piano- 80143 Napoli

Telefono: +39 081 7783840- Fax: +39 081 7783837

E-mail: [difensore@difensorecivicoregionecampania.it](mailto:difensore@difensorecivicoregionecampania.it)

Website:

<http://www.difensorecivicoregionecampania.it/>

## **Emilia Romagna**

Difensore civico: Antonio Martino

Indirizzo: via Largo Caduti del lavoro, 4 - 40100 Bologna

Telefono: +39 051 284903

Numero verde: 800 515505 - Fax: 051/284902

E-mail: [difciv1@regione.emilia-romagna.it](mailto:difciv1@regione.emilia-romagna.it)

Website:

[http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/dif\\_civico/](http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/dif_civico/)

## **Friuli-Venezia Giulia**

Difensore civico: Caterina Dolcher

Sede: via Filzi, 21/1 - 34100 Trieste

Telefono: +39 040 364130 - Fax: +39 040 3772289

E-mail: [difensore.civico.ud@regione.fvg.it](mailto:difensore.civico.ud@regione.fvg.it)

Website:

<http://www.regione.fvg.it/consiglioregionale/intern/Txt1-dc.htm>

## **Lazio**

Difensore civico: Felice Maria Filocamo

Sede: via del Giorgione, 18- 00147 Roma

Telefono: +39 06 65932014 / n. verde: 800 866155

Fax: +39 06 65932015

E-mail: [difensore.civico@regione.lazio.it](mailto:difensore.civico@regione.lazio.it)

Website:

[http://www.regione.lazio.it/ente\\_regione/consiglio/dif\\_civico.shtml](http://www.regione.lazio.it/ente_regione/consiglio/dif_civico.shtml)

## **Liguria**

Difensore civico: Antonio Di Giovine

Sede: viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova

Telefono: +39 010 565384 / Numero verde: 800 807067

Fax: +39 010 540877

E-mail: [difensore.civico@regione.liguria.it](mailto:difensore.civico@regione.liguria.it)

Website:

<http://www.regione.liguria.it>

(Sezione Istituzione / Difensore civico)

## **Lombardia**

Difensore civico: Alessandro Barbetta

Sede: piazza Fidia, 1 - 20159 Milano

Telefono: +39 02 67482467 - Fax: +39 02 67482487

E-mail: [www.difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it](mailto:www.difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it)

Website:

<http://www.consiglio.regione.lombardia.it/difensore>

## **Marche**

Difensore civico: Giuseppe Colli

Sede: corso Stamira, 49 - 60100 Ancona

Telefono: +39 071 2298483 - Fax: +39 071 2298264

E-mail: [difensore.civico@regione.marche.it](mailto:difensore.civico@regione.marche.it)

Website:

<http://www.consiglio.marche.it> (Organismi di garanzia / Difensore civico)

## **Molise**

Difensore civico: non ancora in funzione.

## **Piemonte**

Difensore civico: Bruno Brunetti

Sede: piazza Solferino, 22 - 10121 Torino

Telefono: +39 011 5757387 - Fax: +39 011 5757386

E-mail: [difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it](mailto:difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it)

Website:

[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/dif\\_civico](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/dif_civico)

## **Puglia**

Difensore civico: non ancora in funzione.

## **Sardegna**

Difensore civico: Francesco Serra

Sede: via Roma, 7 - 09125 Cagliari

Telefono: +39 070 660434/35

Numero verde: 800 060160 - Fax: 070 673003

Website:

<http://consiglio.regione.sardegna.it/frsomma.htm>

## **Sicilia**

Difensore civico: manca la legge istitutiva.

## **Toscana**

Difensore civico: Giorgio Morales

Indirizzo: via Dei Pucci, 4 - 50122 Firenze

Telefono: +39 055 2387800 / Numero verde: 800/018488

Fax: +39 055 210230

E-mail: [difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it](mailto:difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it)

Website:

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/difensore>

## **Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano**

Difensore civico: Werner Palla

Indirizzo: via Portici, 22 - 39100 Bolzano

Telefono: +39 0471 972744 - Fax: +39 0471 981229

E-mail: [ombudsman@consiglio-bz.org](mailto:ombudsman@consiglio-bz.org)

Website:

<http://www.landtag-bz.org/ombudsman>

### **Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento**

Difensore civico: Donata Borgonovo Re

Indirizzo: Galleria Garbari, 9 - 38100 Trento

Telefono: +39 0461 213203 / Numero verde: 800 851026

Fax: +39 0461 238989

E-mail: [difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it](mailto:difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it)

Website:

[http://www.consiglio.provincia.tn.it/relazioni/difensore\\_civico.it.asp](http://www.consiglio.provincia.tn.it/relazioni/difensore_civico.it.asp)

### **Umbria**

Difensore civico: vacante.

### **Valle d'Aosta**

Difensore civico: Maria Grazia Vacchina

Indirizzo: via Festaz, 52 - 11100 Aosta

Telefono: +39 0165 262214 - Fax: +39 0165 32690

E-mail: [difensore.civico@consiglio.regione.vda.it](mailto:difensore.civico@consiglio.regione.vda.it)

Website:

[http://www.consiglio.regione.vda.it/difensore\\_civico/default\\_i.asp](http://www.consiglio.regione.vda.it/difensore_civico/default_i.asp)



Difesa civica news è una iniziativa del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova e dell'Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto.

Difesa civica news è uno strumento inteso ad assicurare un collegamento costante tra gli Uffici dei Difensori civici e tra questi ed i soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura dei diritti umani.





Finito di stampare  
nel mese di Marzo 2004.  
Maerne di Martellago (VE)